

UMAN



NEWSLETTER REALIZZATA DA 24 ORE PROFESSIONALE IN COLLABORAZIONE CON UMAN

2021

GENNAIO
FEBBRAIO

Competenza, conoscenza, abilità: la certificazione di terza parte del tecnico manutentore antincendio

- Colonnine di ricarica elettrica, ecco come rispettare le regole antincendio senza Scia e approvazione del progetto
- Punto norme: le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio



24ORE
PROFESSIONALE



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



UMAN

COMPETENZA, CONOSCENZA, ABILITÀ: LA CERTIFICAZIONE DI TERZA PARTE DEL TECNICO MANUTENTORE ANTINCENDIO

Parlare di sicurezza antincendio vuol dire affrontare molteplici aspetti (dalla competenza degli addetti alla scelta del modello di gestione della sicurezza antincendio, passando per l'utilizzo di prodotti a norma e il controllo dell'idoneità e la manutenzione delle attrezzature e sistemi) che concorrono alla salvaguardia e tutela di persone, beni e ambiente.

4

NEWS

7

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1

COLONNINE DI RICARICA ELETTRICA, ECCO COME RISPETTARE LE REGOLE ANTINCENDIO SENZA SCIA E APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Con l'installazione di colonnine per la ricarica elettrica nei condomini o in attività dei settori terziario e industriale si rischia di dover riavviare i procedimenti antincendio. Potrebbe essere necessario ripresentare la Scia antincendio, preceduta – nei casi più complessi – dall'approvazione del progetto da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Oneri di non poco conto, che possono essere evitati se l'installazione risponde a precisi requisiti, riassumibili in dieci punti, individuati dai Vigili del Fuoco e divulgati con una circolare pubblicata nel 2018; ma resa oggi ancora più attuale dalla doppia spinta propulsiva all'installazione dei punti di ricarica: data sia dagli incentivi, innalzati al 110% nell'ambito del Superbonus, sia dai nuovi e più stringenti obblighi di infrastrutturazione elettrica introdotti dal Dlgs 48 del 2020, che saranno attivi a partire dal prossimo 10 marzo.

Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 21 gennaio 2021

26

ANTINCENDIO - 2

PREVENZIONE INCENDI NEI CONDOMINI, L'EMERGENZA COVID SCONVOLGE LE SCADENZE

La proroga dello stato di emergenza scompiglia le scadenze antincendio dei condomini. Lo slittamento, per ora dal 31 gennaio al 30 aprile 2021, deliberato in Consiglio dei ministri lo scorso 14 gennaio (delibera ancora attesa in Gazzetta) ha un doppio effetto: prolunga la validità degli atti amministrativi in scadenza, congelando anche le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio e differisce ulteriormente il termine, inizialmente fissato al 6 maggio 2020, entro cui i condomini devono mettere in atto una serie di misure organizzativo-gestionali per farsi trovare preparati nel caso scoppi un incendio. L'introduzione di «rinvii mobili», ossia agganciati alla data di conclusione dello stato di emergenza, porta con sé qualche anomalia nella tempistica degli adempimenti.

Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 15 gennaio 2021

29



RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	31
RASSEGNA NORMATIVA LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.	34
PUNTO NORME LA NORMATIVA TECNICA	44
L'ESPERTO RISPONDE	45

Chiuso in redazione: 9 febbraio 2021



UMAN

Competenza, conoscenza, abilità: la certificazione di terza parte del tecnico manutentore antincendio

La valenza della certificazione

Parlare di sicurezza antincendio vuol dire affrontare molteplici aspetti (dalla competenza degli addetti alla scelta del modello di gestione della sicurezza antincendio, passando per l'utilizzo di prodotti a norma e il controllo dell'idoneità e la manutenzione delle attrezzature e sistemi) che concorrono alla salvaguardia e tutela di persone, beni e ambiente.

Se ai datori di lavoro è demandata (ai sensi dell'articolo 46 del Dlgs 81/2008 e smi) l'adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori, nel rispetto dei criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al Dm 10 marzo 1998 è altresì vero che ai professionisti e alle aziende di manutenzione è demandato l'importante compito di tradurre questi criteri in interventi e azioni volti a garantire per tutta la durata della vita dell'attività la conservazione del livello iniziale di sicurezza antincendio.

Proprio la valenza dei servizi legati alla sicurezza antincendio richiede quindi che tutti gli "attori" conoscano a fondo procedure, azioni, soluzioni e, proprio in virtù delle responsabilità di cui sono investiti, i datori di lavoro hanno sempre più di sovente necessità di strumenti tramite i quali pesare il grado di efficienza e di correttezza operativa dell'Azienda di Manutenzione.

La certificazione di terza parte

Partendo quindi da quella che è una tendenza crescente nei più disparati settori industriali – la richiesta di *specializzazione e qualificazione* delle Aziende e delle figure in grado di svolgere attività in maniera sempre più organica e strutturata, che di fatto sottintende la necessità, per chi usufruisce di queste attività e servizi, di un modo per pesare la *qualità* di quanto svolto – anche nel settore delle manutenzioni antincendio si è mano mano andata a diffondere, quale strumento per la verifica di quello che possiamo riassumere sotto il più ampio e generale concetto di *professionalità*, la **certificazione di terza parte accreditata**, basata su **schemi di certificazione** legati, in particolari ambiti, a specifiche **norme tecniche UNI**:

- UNI9994-2:2015 'Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio';
- UNI 11473-3:2014 'Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 3: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dell'installatore e del manutentore'.

La certificazione di terza parte – sinonimo di indipendenza e imparzialità, quindi tutela degli utilizzatori – è quindi una garanzia di competenza, in quanto spinge il **fruitore a possedere, mantenere e migliorare** con continuità, nel tempo, la propria necessaria competenza.

Il valore aggiunto della certificazione risiede nelle verifiche, svolte da Organismi di certificazione accreditati, che



assicurano oltre che il soddisfacimento, da parte del tecnico manutentore, dei requisiti previsti dalle norme e il mantenimento nel tempo delle competenze, conoscenze e abilità attraverso una sorveglianza periodica e poi un rinnovo della certificazione.



Figura 1 - Accredia e gli Organismi di Certificazioni Accreditati

Su questi concetti si è soffermata la stessa Accredia – l'Ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme – con un articolo dal titolo "[Accredia e la certificazione accreditata delle figure professionali nel settore antincendio: il tecnico manutentore degli estintori](#)".

La certificazione delle figure professionali in breve

La certificazione delle figure professionali (o certificazione delle competenze), pur essendo nella maggior parte dei casi un atto volontario, è infatti uno strumento che consente di pesare l'efficienza e la qualità della componente umana in quei processi e servizi in cui tale componente svolge un ruolo critico ai fini del raggiungimento di risultati "credibili".

CERTIFICAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE	COS'È	Processo di attestazione e valutazione della competenza, ossia dell'abilità di mettere a frutto le conoscenze e le capacità per svolgere un determinato ruolo.
	COME FUNZIONA	→ Valutazione delle conoscenze, attraverso un esame teorico → Valutazione delle abilità, attraverso un esame pratico → Mantenimento dei requisiti nel tempo
	QUALI AMBITI	→ Tecnico manutentore estintori* → Tecnico installatore e manutentore porte tagliafuoco* → Tecnico manutentore reti idranti → Tecnico manutentore stazioni di pompaggio → Tecnico manutentore sistemi di evacuazione naturale fumo/calore * Schema oggetto di accREDITAMENTO da parte di ACCREDIA



Alcuni numeri...	
Tecnici manutentori estintori d'incendio certificati	Circa 2.400
Tecnici installatori e manutentori porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo	Circa 1.800

(A cura di "UMAN")



News

AMBIENTE, SICUREZZA E ANTINCENDIO

7

■ **Clima: impatto record riscaldamento, 150 mld \$ danni nel 2020 da 10 peggiori catastrofi**

Le dieci peggiori catastrofi climatiche nel 2020 hanno causato danni coperti da assicurazioni per 150 miliardi di dollari, segnando un nuovo record che riflette il crescente impatto del riscaldamento atmosferico. I disastri, che vanno dagli incendi in Australia, agli uragani dell'Atlantico fino alle inondazioni in Europa, hanno anche provocato 3.500 morti e lo sfollamento di 13,5 milioni di persone, indica uno studio della Ong britannica Christian Aid. In realtà - sottolinea il rapporto - il costo reale delle catastrofi è superiore, perchè la maggior parte dei danni non era coperta da polizze assicurative. Sono stati i Paesi poveri a pagare il prezzo più alto, con solo il 4% delle perdite economiche causate da eventi climatici estremi assicurati, contro il 60% dei Paesi ricchi. 'Sia che si tratti delle inondazioni in Asia, delle locuste in Africa o delle tempeste in Europa e nelle Americhe, il cambiamento climatico ha continuato a provocare danni nel 2020', ha sottolineato Kat Kramer, responsabile clima di Christian Aid. Certo, rileva il rapporto, le catastrofi provocate dalla meteorologia colpiscono l'umanità da sempre, in ogni caso da molto prima che si verificasse il riscaldamento climatico innescato dall'uomo, ma l'aumento della temperatura del pianeta di almeno 1,1 gradi dall'inizio dell'era industriale ha aumentato la loro frequenza e il loro impatto. Cinque delle catastrofi più costose del 2020 sono legate a un monzone particolarmente forte in Asia che ha provocato, tra le altre, alcune delle peggiori inondazioni della storia del Bangladesh, che hanno mandato quasi un quarto del Paese sotto acqua. La stagione record degli uragani nell'Atlantico, con una serie senza precedenti di 30 tempeste di forte intensità, ha causato 400 morti e 41 miliardi di dollari di danni negli Usa. Le due tempeste che hanno colpito l'Europa hanno provocato un totale di 5,9 miliardi di danni: si tratta di Ciara nel Regno Unito e in Irlanda a febbraio e di Alex in Francia e Italia in ottobre.

L'accordo di Parigi sul clima prevede di limitare il riscaldamento globale "ben al di sotto dei 2 gradi", se possibile a 1,5 gradi rispetto all'era pre-industriale, ma finora gli impegni di riduzione dei gas ad effetto serra restano insufficienti a raggiungere questi obiettivi.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Il Sole 24 Ore Radiocor Plus", 28 dicembre 2020)



EDILIZIA, CONDOMINIO, ANTINCENDIO ED IMPIANTI

■ **Autostrade, dopo il caos del 2020 al via un piano decennale di manutenzioni**

Il 2021 sulle autostrade italiane non vedrà il traffico paralizzato del 2020, ma ci saranno comunque disagi. Dovremo convivere per tutto il decennio, soprattutto in zone critiche come la Liguria. Anche se potrebbero arrivare rimborsi “automatici” del pedaggio per chi vi incappa. Sono le previsioni dopo le emergenze scatenate dalle prolungate carenze manutentive emerse su vari assi strategici soprattutto a seguito di inchieste giudiziarie partite dalle tragedie di Genova del 2018 e Avellino del 2013.

Crolli e indagini hanno colto impreparati sia i gestori sia il ministero delle Infrastrutture (Mit) e nel 2020 si è dovuto fare ispezioni di livello prima “inconsueto” per scongiurare rischi di nuovi problemi gravi. Non c’erano metodologie consolidate né, in molti casi, sufficiente conoscenza delle reali condizioni di viadotti e gallerie. Così, il Mit ha adottato criteri prudenziali, che hanno portato a chiusure non programmate. Di qui i tanti casi di paralisi anche improvvisa in primavera-estate in Liguria e sui 150 chilometri centrali dell’A14, tra Marche e Abruzzo (gestione Autostrade per l’Italia, Aspi).

Nel frattempo, Mit e Consiglio superiore dei Lavori pubblici hanno varato le linee guida su ponti e viadotti. In arrivo anche quelle sulla sicurezza strutturale delle gallerie, che aiuterà anche l’adeguamento alle norme europee antincendio del 2004 finora disattese. Parallelamente, Aspi è partita con Argo, sistema digitale messo a punto con Ibm e Fincantieri che entrerà progressivamente a regime nel 2021 e consentirà di fare un assessment: non solo ispezioni documentate con immagini e dati riversati nell’Ainop (la superbanca dati Mit di tutte le opere non solo stradali, istituita d’urgenza dopo il crollo del Ponte Morandi e in fase di avvio faticoso), ma una valutazione complessiva anche per scegliere se fare un’onerosa manutenzione di strutture che hanno in media 60 anni o ricostruirle del tutto. Argo ha la “benedizione” del Mit, perché si basa anche sugli esiti delle ispezioni ministeriali in Liguria e sulla rete del Centro-Sud nell’emergenza 2020.

Teoricamente, ciò potrebbe celare altre emergenze altrove: il Mit ha messo in campo solo un controllore (Placido Migliorino, dirigente dell’ufficio ispettivo territoriale di Roma, competente solo sul Centro-Sud), con pochissimi collaboratori, e non anche gli altri tre uffici omologhi. Nel 2021, in attesa che la superagenzia Ansfisa (anch’essa creata d’urgenza dopo il crollo del Morandi) funzioni (si è avviata solo il 1° dicembre e ha solo una sessantina di addetti contro i 500 necessari), Migliorino dovrebbe essere a capo di una squadra che controlli pure il resto d’Italia. Un segno di presenza dello Stato finora mancato.

La mappa dei lavori

Aspi fa sapere che non ha emergenze nascoste: hanno spontaneamente applicato ovunque i parametri Mit. E si percepisce attenzione anche in particolari fondamentali come le barriere di sicurezza, anch’esse in fase di revisione e sostituzione dopo che sono emerse in varie indagini le carenze della riqualificazione che i precedenti vertici avevano l’obbligo di eseguire: ora si lavora curando che siano idonei i cordoli su cui le barriere sono ancorate, ricostruendoli se necessario. Le spese di manutenzione previste per il 2021 (640 milioni) si terranno sul livello 2020, mentre fino al 2018 non avevano mai superato i 300 milioni.



Anche il secondo gestore del Paese, il gruppo Astm (famiglia Gavio) appare sicuro di sapere come adeguarsi ai nuovi parametri: al Mit ha dichiarato che le sue autostrade liguri hanno un fabbisogno di 1,2 miliardi su gallerie, viadotti, barriere e altri adeguamenti. Ha investito un miliardo nel biennio da metà 2018 e nel 2020 ha accelerato (344 milioni, +30% sul 2019). Ma non sono disponibili preventivi per il 2021.

Se tutto ciò sarà confermato dalle ispezioni 2021, non ci sarà caos: i lavori si potranno programmare per giorni e orari di minor traffico (grazie anche alle limitazioni per pandemia). Ma i cantieri saranno ancora tanti. Soprattutto in Liguria, Marche, Abruzzo e sull'A16 (dove però c'è poco traffico). Si aggiunge la Bologna-Firenze: il vecchio tracciato è sotto manutenzioni rinviate e ora possibili perché c'è la Variante di valico, che consente cantieri "intensivi" per recuperare. Anche perché il traffico locale che usa la vecchia autostrada raggiunge facilmente la nuova a Badia, poco distante da Pian Del Voglio.

Nessun disagio particolare per la sostituzione delle barriere di sicurezza fonoassorbenti Integautos, al centro dell'ultima inchiesta dei pm di Genova. Aspi le sostituirà a sue spese (170 milioni) da aprile, dopo che i vertici precedenti avevano cercato di scaricare sui pedaggi gli errori progettuali e di montaggio.

Sulla rete Astm, i lavori più impattanti sono previsti sulle tangenziali di Torino, in A5 sul nodo idraulico di Ivrea, sul tratto appenninico A15 e in Liguria su A6 e A10, con sospensioni negli esodi estivi ove possibile. Meno impattanti i lavori in A21 per asfalto e barriere.

Sbloccato il traforo del Gran Sasso (competenza Sdp): si è riusciti a ispezionarlo pulendo le pareti con l'aspirazione dello sporco e non con acqua che avrebbe inquinato le falde. Gli esiti sono confortanti, ma le autostrade tra Roma e l'Abruzzo richiedono comunque molti lavori.

Iter lenti, nuove opere e rimborsi

In più di un caso, i restringimenti di carreggiata durano più del necessario: sono imposti da situazioni di potenziale pericolo e i lavori per rimediare definitivamente non possono iniziare perché il Mit è in ritardo nell'approvazione dei progetti (nei giorni scorsi per questo ha anche perso una causa al Tar Liguria). Sta accadendo per i 13 viadotti dell'A14 sequestrati per barriere non a norma. Ora sono tutti dissequestrati, ma gli unici lavori che hanno avuto l'ok Mit e sono iniziati sono quelli sul Campofilone.

Un po' dappertutto si cerca di limitare i disagi lavorando solo di notte o, se non è possibile, abbinando gli scambi di carreggiata necessari per le gallerie a lavori sui viadotti limitrofi, dove è in corso anche la messa in sicurezza sismica finora richiesta invano da un'ordinanza della Protezione civile del 2003.

Ma negli anni dovrebbero aggiungersi cantieri per nuove opere come le terze, quarte e quinte corsie previste da Aspi (nel caso vada in porto la trattativa con lo Stato per evitare la revoca della concessione) in A1, A8 e A14 e per il Passante di Bologna. La Gronda di Genova richiederà una decina di anni, più o meno come il risanamento delle vecchie autostrade circostanti (A7, A10 e A12). Dovrebbero iniziare anche i lavori Autobrennero per la terza corsia da Modena a Verona.

A fronte di disagi prolungati, Aspi sta mettendo a punto un sistema automatico per riconoscere rimborsi dei pedaggi, senza concordarli di volta in volta col Mit. Chi riterrà di avere patito per tempi di percorrenza troppo sopra la media potrà chiederli tramite app in grado di inviare anche le immagini dei biglietti (così potrà essere indennizzato anche chi non ha il Telepass). Si potrebbe partire nell'anno.



I pedaggi rincarati

Intanto, pedaggi congelati fino a giugno su buona parte della rete, come stabilisce l'ultimo decreto milleproroghe; su questa decisione del Governo, che rinvia aumenti comunque garantiti ai gestori, può aver influito la carenza di personale degli uffici Mit addetti ai controlli tariffari. Fanno eccezione le poche concessionarie che non hanno un piano economico finanziario (Pef) scaduto, come Autovia Padana (+3,20%) e Brebemi (+3,49%). Comunque quest'ultima, assieme alla limitrofa Tangenziale esterna est di Milano (Teem), ha confermato anche per il 2021 gli sconti del 20% per gli utenti Telepass in vigore da anni e il recente taglio del 30% per veicoli elettrici e camion a metano (Gnl).

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 12 gennaio 2021)

■ Prevenzione incendi, arriva una regola ad hoc sulle stazioni ferroviarie

Dai criteri generali di prevenzione incendi a una norma ad hoc: giunge ad un passaggio cruciale la progettazione della sicurezza antincendio delle stazioni ferroviarie. Per la prima volta queste infrastrutture avranno una disposizione antincendio specifica e si tratterà di una regola tecnica verticale del Codice di prevenzione incendi. La bozza è ormai pronta ed è stata presentata durante la riunione del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) dello scorso 9 dicembre. Dopo l'entrata in vigore del Dpr 151 del 2011 - che per la prima volta ha incluso le stazioni ferroviarie nell'elenco delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco - ora, con l'elaborazione della nuova norma, sta per concludersi un nuovo passaggio chiave, richiesto anche dall'evoluzione funzionale di queste infrastrutture, arricchitesi di servizi e di attività da fruire nei tempi di attesa.

La soglia di 5mila mq

La Rtv si applica alle stazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5mila mq. Nel computo della superficie, viene specificato nella bozza di regola tecnica, non si computano le sedi ferroviarie all'aperto (su spazio a cielo libero o scoperto) e le corrispondenti banchine. La soglia dimensionale corrisponde al limite di assoggettabilità e ingloba non solo le grandi stazioni, ma anche quelle di media dimensione.

Ad esempio, Termini si sviluppa su una superficie che va ben oltre i 200mila metri quadri, la stazione Tiburtina ha 35mila mq aperti al pubblico, l'edificio di Afragola (Na) racchiude 30mila mq, di cui 10mila mq di aree comuni.

Per altre «attività soggette» si segue la relativa Rtv

La Rtv non si applica ad eventuali altre attività soggette presenti nella stazione, come ad esempio gli esercizi commerciali, gli uffici, i depositi, le autorimesse, le officine per il materiale ferroviario, per le quali bisogna seguire le specifiche regole tecniche, ovviamente considerando i limiti di assoggettabilità e i campi di applicazione di ciascuna norma. Va ricordato che il Codice può essere di riferimento per le attività che non rientrano nelle soglie di assoggettabilità fissate dal Dpr 151 del 2011.

L'iter

La bozza può subire variazioni: i membri del Ccts possono proporre modifiche (entro il prossimo 7 febbraio). Dopodiché, eventualmente emendato, il provvedimento torna in Ccts per l'approvazione. L'ok finale può giungere con una o anche più sedute del Comitato centrale. Segue poi il consuetudinario passaggio in Commissione europea, per una sosta di tre mesi durante la quale gli Stati membri controllano che dalla norma non derivino ostacoli alla libera circolazione delle merci. Nel caso emergano osservazioni, i tre mesi raddoppiano (è accaduto raramente). Dopo il via libera europeo, la norma inizia il suo naturale percorso verso la Gazzetta ufficiale.



Obbligatorietà e adeguamenti per l'esistente

Con l'invio a Bruxelles l'allegato tecnico sarà preceduto dall'articolato e si potrà comprendere se saranno previsti adeguamenti, e in quali casi, per le stazioni esistenti. Finora per tutte le Rtv che man mano sono andate ad implementare il Dm 3 agosto 2015, ha avuto valore ciò che prevede la Rto, ossia l'applicazione delle norme contenute nel Codice sia alle nuove attività che agli interventi di modifica o di ampliamento purché ci sia compatibilità con le misure di sicurezza antincendio precedentemente applicate. Finora, però, non è mai stata aggiunta al Codice una Rtv che non abbia un'omonima norma verticale tradizionale, come nel caso delle stazioni. Proprio perché non potrà essere alternativa ad un'altra norma, è molto probabile che la nuova Rtv nascerà come obbligatoria, così come pare sia previsto per quella che regolerà i siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Attività in categoria C

Come previsto attualmente dall'allegato I al Dpr 151 del 2011, anche l'ultima bozza che lo revisiona (si veda l'articolo pubblicato lo scorso 2 ottobre) prevede che le stazioni ferroviarie ricadano sempre nella categoria C, considerata dal legislatore a maggior rischio di incendio, quindi sempre soggetta alla valutazione del progetto e al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Misure in funzione di attività, quote e superficie

Le misure della strategia antincendio - che devono sempre basarsi prima di tutto sulla valutazione del rischio - sono calibrate in base alla superficie lorda totale, alla quota dei piani a cui hanno accesso i viaggiatori e alle specifiche funzioni. Ovviamente vanno applicate anche la Rto (rispetto alla quale la Rtv dà indicazioni complementari o sostitutive) e le altre Rtv pertinenti. A tal proposito, al di là delle valutazioni del professionista, vanno considerati a rischio specifico le aree per la ricarica di accumulatori elettrici di trazione (muletti, carrelli, transpallet, etc...), a causa dello sviluppo di idrogeno, e i depositi con carico di incendio specifico maggiore di 1200 MJ/mq.

Resistenza al fuoco

Particolare attenzione è richiesta per le banchine di stazione di sedi ferroviarie coperte, accessibili ai viaggiatori. Per esse la classe di resistenza al fuoco non può essere inferiore a 120, a meno che lo spazio sia fuori terra e non ci sia traffico Rid, ossia non circolino o sostino treni che trasportano sostanze pericolose. In tal caso è ammessa la classe 60 o superiore. In presenza, invece, di traffico ferroviario con sostanze appartenenti alle classi di pericolo 3 e 4 della normativa Rid (regolamento internazionale sul trasporto di merci pericolose per ferrovia), la classe di resistenza al fuoco (pari almeno a 120) deve essere verificata con la curva nominale degli idrocarburi.

Atri, corridoi e alle banchine punti delicati per l'esodo

La Rtv si sofferma sull'affollamento degli spazi comuni di distribuzione dei viaggiatori, come atri, connettivi e corridoi, per i quali va attentamente valutata la densità di affollamento. Attenzione che va intensificata se tali spazi sono condivisi con altre attività e se i sistemi d'esodo sono comuni. Inoltre, le vie d'esodo degli spazi di distribuzione non devono attraversare altre tipologie di aree.

Altro punto delicato è l'affollamento delle banchine di stazione (e degli ambiti a cui queste afferiscono), calcolato in funzione del numero di binari serviti, della massima capacità di trasporto dei passeggeri nei treni che vi sostano e della presenza contemporanea dei passeggeri sui treni e in attesa sulla banchina. Per le banchine che servono binari su spazio a cielo libero o scoperto si applicano le indicazioni dell'esodo per attività all'aperto (si possono prevedere piani a raso in corrispondenza delle sedi ferroviarie per la verifica del corridoio cieco e per l'esodo orizzontale progressivo).



Controllo dell'incendio

Per gli atri e gli spazi connettivi è ammessa la sola protezione con estintori se il carico di incendio specifico di progetto non supera i 50 MJ/mq. Per le banchine che servono binari all'aperto è ammessa la protezione con la rete di idranti. Per le banchine, invece, di sedi ferroviarie coperte (ci si riferisce sempre a banchine a cui hanno accesso i viaggiatori) è ammessa la rete di idranti, se fuori terra e se non c'è traffico Rid. In caso contrario occorre la protezione con un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione. Protezione che può essere limitata alle sedi ferroviarie. Ovviamente, l'intervento dei sistemi automatici deve interagire con una funzione automatica per la messa in sicurezza delle linee di contatto delle sedi ferroviarie.

La gestione della sicurezza e traffico Rid

Per le stazioni «soggette a controllo» vanno sempre previsti il piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio e un centro di gestione delle emergenze in apposito locale. La gestione della sicurezza in emergenza e in esercizio deve inoltre prevedere procedure specifiche in caso di traffico Rid. Nelle banchine di sedi ferroviarie coperte, accessibili ai viaggiatori, il traffico Rid è ammesso durante gli orari di apertura della stazione agli utenti solo a seguito di specifica valutazione del rischio d'incendio e di esplosione. «La metodologia dei capitoli V.1, V.2, M permette al progettista – specifica l'ultima nota della Rtv - di valutare le condizioni di accettabilità dei rischi connessi al traffico Rid, quali ad esempio quelli dovuti agli scenari incidentali di bleve, jet fire, pool fire, rilasci di nubi tossiche o asfissianti».

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 8 gennaio 2021)

■ Autorimesse, ecco come progettare la prevenzione incendi anche su quelle «mini»

A supporto dei progettisti, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco ha messo a punto, in collaborazione con la Rete delle professioni, una guida tecnica contenente alcune indicazioni per la progettazione antincendio delle autorimesse cosiddette «sotto soglia», ossia di superficie fino a 300 mq e dunque non soggette ai procedimenti di prevenzione incendi. La guida tecnica (non cogente) è stata emanata con un'apposita circolare che entra anche nel merito dei contenuti di alcune tabelle della Rtv sulle autorimesse (Dm 15 maggio 2020), anticipando alcune correzioni alla norma che saranno recepite da un Dm del ministero dell'Interno. Le nuove indicazioni contenute nella circolare sono state richieste dalle professioni tecniche in sostituzione delle disposizioni che il Dm 1° febbraio 1986 riservava alle autorimesse sotto soglia. Abrogato il Dm del 1986 in seguito all'entrata in vigore della nuova Rtv sulle autorimesse (diventata cogente dal 19 novembre 2020), si è dunque sentita la necessità di colmare il vuoto venutosi a creare relativamente ai requisiti antincendio delle autorimesse di superficie non superiore a 300 mq.

Autorimesse fino a 100 mq

Le indicazioni tecniche della circolare fanno riferimento comunque al Codice, che può costituire un utile riferimento anche per le attività sotto soglia. Per le autorimesse fino a 100 mq non isolate, la classe di resistenza al fuoco per le strutture portanti e di compartimentazione è pari almeno a 30 (15 per quelle isolate interrate). Per quelle isolate fuori terra si ritiene sufficiente l'utilizzo di strutture incombustibili. Per separare l'autorimessa dai locali in prevalenza non aperti al pubblico (sono esclusi i depositi e le cantine non contenenti sostanze pericolose e con carico d'incendio e superficie contenuti) basta una porta metallica piena, negli altri casi le porte «devono essere almeno E30». Le aperture di smaltimento di fumi e calore di superficie utile non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell'autorimessa devono aprirsi su spazio a cielo libero. Per il sistema di vie di esodo si fa riferimento alla Rto del Codice (capitolo S4). Se i veicoli parcheggiati sono più di tre va installato almeno un estintore (di capacità estinguente minima pari a 21A 89B).



Autorimesse da 100 a 300 mq

Per le autorimesse di superficie maggiore a 100 mq (e fino a 300 mq) vengono definiti alcuni requisiti aggiuntivi. Ad esempio, si viene fissata la lunghezza massima dei corridoi ciechi, che non devono superare i 30 metri. La larghezza delle vie d'esodo non deve essere inferiore a 800 mm. Con qualche eccezione viene fissata in 900 mm la larghezza minima per le vie di esodo verticali. Inoltre, ciascuna apertura di smaltimento deve avere superficie utile minima pari almeno a 0,1 mq. Gli estintori vanno distribuiti nel rispetto del principio dei 30 metri di percorso massimo. Ad esclusione dei depositi privi di sostanze pericolose, la comunicazione con altre destinazioni deve essere sempre realizzata con porte E30. Valutazione del rischio e conseguente adozione di misure di prevenzione, di protezione e gestionali occorrono sempre se c'è deposito o rilascio di sostanze infiammabili o pericolose in quantitativi non trascurabili.

Correzioni alla Rtv del Codice

Quanto alle correzioni alla Rtv sulle autorimesse anticipate nella circolare, queste riguardano le caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti e, nel caso di autorimesse di superficie fino a mille mq, con quote dei piani comprese nel range meno 5-12 metri, con occupanti in stato di veglia che hanno familiarità dell'edificio, la comunicazione verso compartimenti di altre attività in prevalenza non aperti al pubblico può avvenire tramite porte E30. Con la modifica alla tabella V6-3 del Codice viene previsto l'incremento del livello di prestazione (da III a IV) per la misura «controllo dell'incendio» riferita alle autorimesse di superficie compresa tra mille e 5mila mq, con piani tra -5 e +12 metri, dove gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 22 dicembre 2020)

■ Prevenzione incendi, arrivano le indicazioni «anti-Covid» per la formazione dei professionisti

La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco ha emanato le direttive per la formazione e l'aggiornamento a distanza dei professionisti antincendio. Si tratta di misure che regolano le modalità di erogazione dei corsi base e di aggiornamento, che, a causa del contenimento dei contagi, si svolgono diffusamente in modalità streaming sincrono. Le direttive per gli eventi formativi a distanza, che sono state condivise con i Consigli e le Federazioni nazionali dei professionisti, rivisitano alcuni aspetti di carattere organizzativo-gestionale per correggere alcune problematiche emerse con l'ampia sperimentazione, nuova per l'antincendio, della formazione a distanza. L'obiettivo è uniformare, sul territorio nazionale, i criteri da applicare per garantire e verificare l'apprendimento da parte dei partecipanti. Viene inoltre sancito il principio secondo cui il soggetto organizzatore è l'unico responsabile del corretto svolgimento del corso o del seminario. Ciò vale anche se l'evento formativo è organizzato in collaborazione con un soggetto terzo o con un'università.

La circolare impone che sia obbligatoria l'interattività tra docente e discenti, sia per i corsi base (di 120 ore), sia per quelli di aggiornamento. I partecipanti devono poter fare domande e per questo deve esserci sempre un tutor d'aula ad affiancare il docente durante l'intera durata della lezione, che dovrà vigilare anche sui test finali. Inoltre il riconoscimento dell'identità del partecipante deve essere garantita da un «metodo affidabile e ripetibile» (la circolare ne elenca alcuni validi). La verifica della frequenza potrà basarsi su controlli continui (si può richiedere che la webcam sia sempre accesa) o intermittenti (comparsa di semplici test o richiesta di accensione della telecamera). Per i test di apprendimento devono essere seguiti gli stessi criteri di affidabilità che caratterizzano i corsi in



presenza, ad esempio va garantito l'abbinamento certo tra il test e il partecipante e va verificato che la restituzione della prova avvenga nei tempi prestabiliti.

Anche i corsi di aggiornamento in videoconferenza devono concludersi con il superamento di un test finale da erogare tramite la piattaforma telematica. Il test è composto da almeno quattro domande per ogni modulo, e può essere a risposta singola (vero o falso) o multipla. Il tempo a disposizione per rispondere può variare da 10 a 30 minuti. Per l'attribuzione dei crediti la frequenza deve essere almeno pari al 90% della durata della lezione e bisogna rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande del test. Per gli organizzatori vi sono precisi oneri per l'archiviazione della documentazione attestante lo svolgimento dell'evento formativo, comprensiva del tracciamento dell'attività di ciascun partecipante, da esibire in caso di controlli. Documentazione che deve essere firmata digitalmente del presidente dell'ordine o del collegio professionale.

Il soggetto organizzatore può decidere, in autonomia, e nel rispetto dei singoli regolamenti dei consigli o federazioni nazionali delle professioni, se ammettere o meno partecipanti appartenenti a Ordini o collegi professionali di un'altra provincia o categoria. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, attraverso un osservatorio paritetico da istituirsi presso la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, valuterà l'efficacia dei corsi erogati e potrà apportare correzioni alle regole per la formazione a distanza appena emanate, sentite le professioni interessate. Viene confermata la possibilità di erogare in streaming diretto anche i corsi base (finalizzati all'iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio, tenuti dal Viminale), per la sola durata dell'emergenza da Covid-19. Per i corsi base, le esercitazioni e le visite tecniche previste dal programma didattico devono essere in presenza. Deve essere in presenza anche la prova orale (quella scritta può avvenire tramite piattaforma telematica). **(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 18 dicembre 2020)**

■ **Prevenzione incendi, arrivano le norme tecniche ad hoc per immobili vincolati**

È in arrivo la regola tecnica verticale antincendio per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, contenenti una delle 80 attività, aperte al pubblico, soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. La regola tecnica, destinata a confluire nel Codice di prevenzione incendi, esclude gli edifici vincolati ospitanti biblioteche, archivi, gallerie, musei e mostre, per i quali esiste già una Rtv, la decima del Codice, in vigore dal 21 agosto 2020 (emanata con Dm 10 luglio 2020). La nuova norma per gli edifici vincolati è stata approvata, in via definitiva, nella riunione del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di mercoledì 9 dicembre.

Coperta l'intera attività n.72

Con le due norme tecniche il Codice andrà a regolare interamente l'attività numero 72 dell'elenco allegato al Dpr 151 del 2011. Si tratta di una novità importante, in quanto la bozza di Rtv appena licenziata va a normare per la prima volta una delle cosiddette «new entries» del nuovo elenco del 2011, ossia attività che non erano contemplate nel precedente Dm 16 febbraio 1982. Inoltre c'è un altro effetto da rilevare: il conseguente, ed ulteriore, ampliamento del campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi. La norma si applicherà, dunque, a qualsiasi attività, diversa da biblioteche, musei, archivi e gallerie, purché contenga almeno una delle altre attività «soggette» e sia aperta al pubblico e contenuta in un immobile tutelato. Potrebbe quindi, ad esempio, applicarsi ad una scuola, ad un albergo, ad un ufficio pubblico, se rientranti nelle soglie di assoggettabilità e se i relativi edifici sono sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 42 del 2004. Anche l'attività 73 (edifici o complessi edilizi a uso terziario caratterizzati da promiscuità strutturale, impiantistica o delle vie di esodo) potrebbe rientrare nella sfera d'azione della nuova norma se c'è il vincolo e se c'è l'apertura al



pubblico. Rispetto alla bozza licenziata, potrebbe esserci una modifica dell'ultimo minuto riguardo al campo di applicazione, che potrebbe essere modificato includendo gli uffici privati soggetti a controllo inseriti in edifici tutelati.

Profilo di rischio per i beni economici

Le nuove disposizioni, infine, si applicano se oltre ai requisiti della tutela, dell'apertura al pubblico e alla presenza delle attività soggette a controllo (considerando anche le esclusioni citate), il profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici (Rbeni) è pari a 2 o a 4. Significa che l'attività (o l'ambito) deve essere vincolata per arte o storia (vale se sono vincolati a norma di legge l'immobile o i beni in esso contenuti) e, ai fini dell'applicazione della nuova norma, non è importante che l'attività abbia o meno carattere strategico (per legge o in considerazione di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile).

Piano di limitazione dei danni

Analogamente alla Rtv dedicata a musei, gallerie, archivi e biblioteche, la nuova norma introduce il piano di limitazione dei danni, ossia un «documento sottoscritto dal responsabile dell'attività, contenente le misure e le procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da mettere in atto in caso di incendio».

Rto e altre Rtv sempre valide e basate sulla valutazione del rischio

Ovviamente la nuova norma andrà letta insieme alla Regola tecnica orizzontale (Rto) contenente le norme comuni a tutte le attività alle quali può (o deve) essere applicato il Codice. Alla base della progettazione resta la valutazione del rischio incendi e vanno considerate anche le altre Rtv, se pertinenti.

Facilitazioni rispetto alla Rto e alle Rtv specifiche per attività

La nuova Rtv, al fine di superare i vincoli derivanti dalle particolari condizioni di tutela, introduce misure sostitutive, che permettono di conciliare le esigenze di conservazione con quelle di sicurezza. La norma, quindi, oltre a misure integrative rispetto alla Rto e ad altre Rtv eventualmente applicabili, guida il progettista nella definizione di soluzioni compensative a fronte della impossibilità di ottemperare ad alcune prescrizioni. Ad esempio, relativamente alla resistenza al fuoco, la norma ammette - in corrispondenza di determinati profili di Rischio vita (A1, A2, B1, B2, E1 ed E2) - l'impossibilità di adeguamento o di determinazione della classe di resistenza al fuoco richiesta dalla Rto e dalla pertinenti Rtv, ma devono essere adottati specifici requisiti. In particolare, il carico di incendio specifico di progetto (calcolato escludendo il contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti) va tenuto entro i 200 MJ/mq e, contemporaneamente, va applicato l'incremento di un livello di prestazione per le misure di gestione della sicurezza e di controllo dell'incendio. Sempre relativamente alla resistenza al fuoco, requisiti specifici sono poi determinati per i sottotetti con struttura portante combustibile per i quali, analogamente, non sia possibile l'adeguamento secondo quanto richiesto dalla Rto o da pertinenti Rtv.

Quanto all'esodo, se l'impianto di illuminazione di sicurezza può garantire il doppio dell'illuminamento minimo previsto dalla Uni En 1838 (laddove c'è la criticità) e se sono adottate specifiche misure gestionali, sono ammesse altezze anche pari a 1,8 metri lungo le vie d'esodo, variazioni di alzata e pedata dei gradini della stessa rampa e tutte le combinazioni di alzata e pedata dei gradini delle scale previste nel capitolo sull'esodo. Inoltre, ai fini dell'attribuzione dei livelli di prestazione per il controllo dell'incendio e del dimensionamento delle aperture di smaltimento di piano, se sono applicate le misure aggiuntive presenti nella Rtv, è ammesso non tener conto del contributo degli elementi



strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti, quando si effettua il calcolo del carico di incendio specifico (qf).

Misure integrative per la gestione della sicurezza

Per la gestione della sicurezza, invece, vengono introdotte delle misure aggiuntive: va predisposto il piano di limitazione dei danni e la frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l'anno e la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall'apertura dell'attività. Inoltre in presenza di cantieri, il responsabile dell'attività deve integrare il piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 10 dicembre 2020)

■ Impianti sportivi (anche con immobili annessi): ecco il nuovo iter semplificato e accelerato

Aggiornamento delle norme tecniche, anche antincendio, e semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative per l'ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi. È quanto contenuto in uno dei cinque Dlgs di riforma dell'ordinamento sportivo che il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare e su proposta del ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora, lo scorso 25 novembre. Il "pacchetto" di decreti, che dà attuazione alle deleghe contenute nella legge 86 del 2019, è giunto in Parlamento per ottenere i consuetudinari pareri. Come richiesto dalla legge delega, lo schema di Dlgs sugli impianti sportivi interviene per alleggerire e accelerare le procedure per la riqualificazione e ricostruzione di impianti sportivi, avviate su iniziativa di privati. Procedure già semplificate prima dalla cosiddetta «legge Stadi» inserita nella legge di Stabilità 2014 e poi dalla «Manovra correttiva» del 2017 (DI 50 del 2017).

Proposta sulla base del documento di fattibilità delle alternative progettuali

Lo schema di Dlgs modifica innanzitutto l'iter per gli interventi di riqualificazione e di ricostruzione di iniziativa privata. Iniziativa che può essere avviata sulla base di un documento di fattibilità delle alternative progettuali (non più sulla base dello studio di fattibilità) che assume lo stesso valore di un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Corredato di un piano finanziario, il documento va a individuare, tra le altre possibili, la soluzione che presenta il migliore rapporto tra costi e benefici per la collettività. Rispetto alle attuali leggi, viene messo in primo piano l'interesse collettivo che la proposta deve soddisfare.

Mix funzionale anche per ragioni ambientali e di efficientamento

Resta quanto già previsto attualmente dal DI 50 del 2017: il progetto di iniziativa privata può comprendere la costruzione di immobili con funzione diversa da quella sportiva, complementari o funzionali all'impianto, purché non si tratti di edifici residenziali. Scelta che può essere giustificata non solo ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e non solo per la valorizzazione sociale, economica e occupazionale del territorio, come previsto attualmente, ma anche - viene aggiunto - per ragioni ambientali e di efficienza energetica. Resta ferma la possibilità, per gli impianti da dismettere, di proporre la demolizione e ricostruzione anche con volumetria e sagome diverse.

Sostegno pubblico, anche in deroga al limite del 49% delle concessioni

Oltre alla cessione del diritto di superficie o di usufrutto degli impianti (per i quali restano i limiti di 30 e 90 anni), lo schema di Dlgs prevede anche altre misure di sostegno da parte delle amministrazioni o degli enti pubblici interessati. Più nel dettaglio, il documento di fattibilità - ai fini dell'equilibrio



economico-finanziario dell'iniziativa e per favorire il coinvolgimento di operatori bancari e finanziari (pubblici o privati) – può contemplare il riconoscimento di un prezzo, la costituzione di garanzie pubbliche o altre misure di sostegno da parte dell'amministrazione o dell'ente pubblico. Soprattutto, si può derogare al limite del 49% che il Codice dei contratti impone, relativamente alle concessioni, all'apporto finanziario della parte pubblica. Può essere inoltre previsto – e anche questa è una novità – il trasferimento della proprietà in capo all'associazione o alla società sportiva professionistica «utilizzatrice dell'impianto in via prevalente».

Tempistica ridotta

Viene ridotta la tempistica di azione del comune che, previa conferenza di servizi preliminare e valutati positivamente i contenuti della proposta, ha non più 90, bensì 30 giorni di tempo per dichiarare l'interesse pubblico dell'intervento. Inoltre, il sindaco, ricevuta l'istanza, ha sette giorni di tempo per convocare la conferenza preliminare, che deve tenersi al massimo entro i successivi 15 giorni. Non solo: se il sindaco non rispetta la tempistica scandita dal Dlgs, l'interessato può presentare una richiesta di convocazione della conferenza di servizi preliminare al presidente del Consiglio dei ministri (o all'Autorità politica da esso delegata in materia di sport) che deve attivarsi in massimo 15 giorni (o 30 per la conferenza decisoria). Recependo le eventuali condizioni emerse in conferenza di servizi, l'interessato presenta al Comune il progetto definitivo insieme ad una bozza di convenzione con l'amministrazione comunale e un piano economico-finanziario. I termini per l'approvazione del definitivo, che deve passare per la conferenza decisoria (da svolgere in forma semplificata e asincrona), si riducono da 120 a 60 giorni se la conferenza è convocata dal comune e da 180 a 90 giorni se il progetto comporta atti di competenza regionale (in tal caso la convocazione spetta alla regione). Nel caso in cui gli enti interessati non rispettino i tempi stabiliti per le deliberazioni in sede di conferenza preliminare o decisoria, il presidente del Consiglio (o l'autorità delegata) su istanza del proponente, concede agli enti ulteriori 30 giorni per deliberare. In caso di inattività del Comune o della Regione, viene nominato un commissario ad acta (attualmente l'intervento del presidente del CdM è limitato agli impianti omologati con numero di posti almeno pari a 500 al coperto o a 2mila allo scoperto). Per opere su aree pubbliche e per impianti pubblici resta l'obbligo di indire una procedura di evidenza pubblica da concludersi entro 120 giorni (non più 90) dall'approvazione del progetto in conferenza decisoria. Alla gara, che si svolge sulla base del progetto approvato, è invitato il proponente che diventa il soggetto promotore.

Pubblica utilità anche per le opere pertinenziali

Il provvedimento finale della conferenza decisoria (fatti salvi gli adempimenti di prevenzione incendi) sostituisce ogni autorizzazione e permesso e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza non solo per la ristrutturazione o ricostruzione dell'impianto, come già prevede la «legge Stadi», ma tali effetti sono estesi anche alle opere pertinenziali. Ricadono nella dichiarazione di pubblica utilità anche gli immobili funzionali o complementari all'intervento, così come ha già previsto il DL 50 del 2017. Il verbale conclusivo di approvazione del progetto definitivo costituisce, «previa acquisizione dell'assenso del rappresentante del comune a ciò delegato», variante allo strumento urbanistico comunale.

Iter ultra-semplificato per le associazioni e le società che utilizzano l'impianto

Un'altra novità riguarda l'introduzione di un iter molto semplificato quando le proposte di ammodernamento e di riqualificazione arrivano dalle sole associazioni e società sportive che utilizzano l'impianto. Come viene spiegato nella relazione che accompagna lo schema di Dlgs «l'associazione o la società sportiva professionistica dovrà redigere solamente un documento di fattibilità che tenga conto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici e, salvo i casi tassativamente previsti dall'Ue,



per le sole opere di urbanizzazione potrà procedere liberamente all'affidamento dei lavori». Inoltre, a tali soggetti viene data la possibilità di «negoziare liberamente con il comune il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita e di utilizzo di aree urbanisticamente destinate alla costruzione di impianti sportivi anche in mancanza di previa presentazione del progetto o dello studio di fattibilità».

Affidamento gratuito per società e onlus, se c'è interesse pubblico

Viene prevista la possibilità, nel caso l'ente locale riconosca l'interesse pubblico, di affidare gratuitamente la gestione dell'impianto, per almeno cinque anni, alle associazioni e alle società sportive senza fini di lucro che si facciano avanti presentando una proposta di riqualificazione e ammodernamento accompagnata da un piano di fattibilità economico-finanziaria, e sostenuta da finalità di aggregazione sociale e giovanile.

Regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza

Lo schema di Dlgs impegna il presidente del consiglio e vari dicasteri (Viminale, Infrastrutture e Salute) ad emanare, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, un «regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi» (entro 150 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs). Il regolamento unico dovrà procedere al riordino, allo svecchiamento e al coordinamento delle norme e disposizioni tecniche. Dovrà definire i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, la riqualificazione e l'esercizio degli impianti sportivi, con una sezione ad hoc per gli stadi e previsioni specifiche per le manifestazioni occasionali da svolgere negli impianti sportivi. Al provvedimento viene affidata anche la regolamentazione dell'esodo in sicurezza degli occupanti, la determinazione dell'accesso ai mezzi di soccorso e l'individuazione di criteri progettuali e gestionali finalizzati alla prevenzione di fenomeni di violenza all'interno e all'esterno degli impianti. Viene prevista anche la revisione del procedimento per la verifica di conformità e per il rilascio dell'idoneità statica. Infine, un Dm dell'Interno dovrà aggiornare le norme di prevenzione incendi.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 8 dicembre 2020)

■ Antincendio, in arrivo semplificazioni (vere) per l'80% delle attività soggette ai controlli

È in arrivo una corposa semplificazione degli adempimenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, che porta con sé una significativa riduzione degli obblighi amministrativi. Con la seduta del 30 settembre del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) è stata approvata, in via definitiva, la bozza di allegato al Regolamento di prevenzione incendi (Dpr 151 del 2011). Bozza che, dopo aver preso la forma di un Dpr, introdurrà cospicue modifiche all'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Le semplificazioni riguardano circa l'80% degli 80 punti dell'elenco. Per 41 delle 80 tipologie di attività viene ampliata o introdotta la categoria cosiddetta A, riservata ai casi considerati dal legislatore a minor rischio di incendio e dunque autorizzabili, per quanto riguarda la prevenzione incendi, con la presentazione della sola Scia.

Cambiano anche le declaratorie e, per effetto dell'innalzamento o della modifica ai limiti di assoggettabilità, in 18 casi può accadere che un'attività attualmente sottoposta ai procedimenti di prevenzione incendi non lo sarà più con l'entrata in vigore del nuovo elenco. Le diverse semplificazioni si intersecano e per 56 delle 80 tipologie di attività, inoltre, la categoria C (considerata a maggior rischio) si "impoverisce" a favore della categoria B. Quanto all'iter da seguire, l'articolo 2 del Dpr 151 del 2011 prevede che la revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi vada effettuata con un Dpr, da emanare su proposta del Viminale, sentito il Ccts.



Più attività in categoria A se c'è soluzione conforme

Va ricordato che il Dpr 151 del 2011 ha recepito quanto disposto dalla legge 122 del 2010 che ha introdotto la Scia nei procedimenti dei Vigili del Fuoco. Il Dpr ha legato la semplificazione al concetto di proporzionalità dell'azione amministrativa, andando a distinguere le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie (A, B e C) in base alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Con la tripartizione delle attività, gli adempimenti sono stati calibrati in base al rischio, prevedendo iter semplificati per le attività a rischio più basso, di categoria A, e via via più complessi per quelle in categoria B e C, che, contrariamente alle A, sono soggette all'incombenza della valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco (per le sole C è obbligatorio il rilascio, da parte dei Vigili del Fuoco, del Certificato di prevenzione incendi).

Con la nuova bozza, viene ampliata o introdotta la categoria A nel 50% delle attività (41 per la precisione). Significa che aumentano considerevolmente i casi in cui – entro precisi limiti (espressi in numero di occupanti, quantità di materiale stoccato, numero di lavoratori, superficie, etc..) - si è obbligati alla sola presentazione della Scia attestante la rispondenza dell'attività alle norme antincendio. Questo accade per la stragrande maggioranza delle attività per le quali attualmente vige l'obbligo di seguire le norme del Codice di prevenzione incendi (in prevalenza depositi, industrie e altre attività produttive). Il concetto è il seguente: laddove c'è una normativa tecnica da seguire (nel caso specifico il riferimento è al Codice di prevenzione incendi) può allentarsi il controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Quasi sempre, la categoria A di nuova introduzione è valida solo nei casi in cui si utilizzano soluzioni conformi. Queste ultime sono tali se così definite dal Codice o se derivanti dall'osservazione di regole tecniche specifiche anche di stampo tradizionale. Bisogna inoltre prestare attenzione alle diciture. In particolare non si fa più riferimento alle «persone presenti», bensì agli «occupanti». Non esiste più il termine «addetto», che viene sostituito con «lavoratore» (così come inteso dal Dlgs 81 del 2008), andando però a considerare nel calcolo delle soglie solo i lavoratori dipendenti contemporaneamente presenti nel turno lavorativo. Molti termini, compreso quello di altezza antincendio, fanno riferimento al Codice (Dm 3 agosto 2015 e smi).

Semplificazione per palestre e impianti sportivi entro i 100 occupanti

Per gli impianti sportivi e le palestre, pubblici e privati, decade il vincolo dei 200 mq di superficie lorda per i locali al chiuso. Significa che queste attività se hanno superficie superiore a 200 mq, ma non superano il limite dei 100 occupanti, escono dall'elenco delle attività soggette e dunque non sono più sottoposte agli adempimenti previsti dal Regolamento di prevenzione incendi.

Per alberghi, scuole, attività commerciali e autorimesse più ampia la categoria A se la soluzione è conforme

Gli alberghi potranno presentare la sola Scia se i posti letto sono contenuti entro 100 unità, ciò vale, però, solo se per la progettazione si utilizzano le soluzioni conformi (quelle della regola tecnica tradizionale o del Codice). Come per gli alberghi, anche per le scuole e gli asili nido arriva uno "sconto" quanto si impiegano o le soluzioni conformi del Codice o quelle prescrittive delle tradizionali regole tecniche verticali. In tal caso, ad esempio, le scuole e gli asili nido sono soggetti alla sola presentazione della Scia rispettivamente entro i 300 e i 50 occupanti. Attualmente la soglia di inclusione delle scuole per la categoria A è – va ricordato - di 150 persone; mentre gli asili nido sono sempre in categoria B. Lo stesso vale per le attività commerciali, per le quali la soluzione conforme fa salire la soglia di permanenza in categoria A, portandola da 600 a 1.500 mq. Stesso concetto per le autorimesse, per le quali tale limite viene triplicato e fissato a 3mila mq. Bisogna fare invece attenzione gli uffici, perché se



si impiegano soluzioni alternative, nel range 300-800 occupanti si è sempre in categoria B. Ciò si riferisce al Codice che non prevede soluzioni alternative per i casi che ricadono in categoria A.

Attività non più sottoposte a controlli per variazione delle soglie di assoggettabilità

Per 18 punti dell'elenco - per effetto delle modifiche alle declaratorie e ai limiti di assoggettabilità - alcune attività escono dalla sfera d'azione del Dpr 151 del 2011. Ciò accade, ad esempio, per gli stabilimenti in cui si producono o impiegano liquidi infiammabili o combustibili, in quanto il quantitativo globale-soglia, limitatamente ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65°C e fino a 125°C, passa da 1 a 6 mc. Per gli stabilimenti di oli lubrificanti con punto di infiammabilità superiore a 125°C il quantitativo-soglia passa da 5 a 10 mc. Riviste al rialzo anche le soglie di: depositi o rivendite di liquidi infiammabili o combustibili o oli lubrificanti (attività 12); depositi o rivendite di alcoli (attività 15); stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili (attività 16). Viene introdotta una soglia di assoggettabilità per gli impianti di distribuzione carburanti liquidi (attività 13 a). Per i depositi di carota, gli archivi e le biblioteche la soglia della declaratoria, attualmente pari a 5mila Kg, passa a 10mila kg. Sono questi solo alcuni dei 18 casi menzionati.

20

Abolita la «promiscuità strutturale» per l'attività numero 73

Una grande semplificazione riguarda l'attività 73, per la quale decade il requisito di «promiscuità strutturale». La declaratoria cambia notevolmente, in particolare rientrano in tale attività gli «edifici o complessi edilizi a uso terziario o industriale caratterizzati da promiscuità dei sistemi delle vie di esodo o degli impianti di protezione attiva contro l'incendio con numero di occupanti superiore a 300, o di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di soggetti costituenti e dalla relativa diversa titolarità».

Centrali termiche, gruppi elettrogeni e depositi di Gpl

Quanto alle attività non rientranti nel campo di applicazione del Codice, interessanti sono, ad esempio, i casi che riguardano i gruppi elettrogeni, le centrali termiche (comprese quelle condominiali) e i depositi di Gpl. Per i gruppi elettrogeni la soglia di assoggettabilità, basata sulla potenza nominale complessiva, passa a 50 kW e la categoria A viene ampliata fino alla potenza di 1 MW (attualmente è di 350 kW). Nel nuovo schema di allegato le centrali termiche rientrano in categoria A fino alla soglia di 700 kW (limite che dunque viene raddoppiato). I depositi di Gpl sono autorizzabili con la sola Scia non più entro i 5 mc, ma fino a 13 mc.

La nuova attività numero 81

Il nuovo elenco aggiunge l'ottantunesima attività, che riguarda gli stabilimenti e gli impianti che effettuano stoccaggio e operazioni di trattamento di rifiuti. Questi avranno presto una regola tecnica verticale.

Normativa più severa per gli interporti

Per gli interporti decade la soglia di assoggettabilità attualmente pari a 20mila mq. Dunque se non ci saranno modifiche, gli interporti saranno soggetti agli adempimenti del Dpr 151 indipendentemente dalla rispettiva superficie.

Escluse le attività temporanee

Sono escluse dal nuovo allegato I tutte le attività temporanee; per attività temporanee – si legge in una nota in calce al nuovo elenco - «si intendono quelle caratterizzate da una durata breve, ben definita e comunque non superiore a 60 giorni, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita».



Il nuovo elenco aggiornato al Dlgs di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom

Il nuovo elenco (ai punti 58, 59, 60, 61 e 62) viene aggiornato al Dlgs 101 del 31 luglio 2020, con il quale si dà attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom. Con la sua entrata in vigore (lo scorso 28 agosto) sono stati modificati i parametri per l'assoggettamento alle diverse autorizzazioni che riguardano la sicurezza contro le radiazioni ionizzanti. Già adesso le attività contraddistinte dai numeri da 58 a 62 fanno riferimento al Dlgs 101/2020, con la conseguente modifica anche dei valori per l'assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi (si veda la circolare Dcprev 12000 del 16 settembre 2020).

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 20 novembre 2020)

■ Superbonus, slalom del professionista tra le norme antincendio

Alcuni interventi chiave del Superbonus vanno ben valutati ai fini della sicurezza antincendio. Alcuni richiedono attenzioni progettuali e, nei condomini soggetti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, potrebbero far scattare ben precisi obblighi di attivazione delle procedure antincendio, quali la Scia o anche la valutazione del progetto da parte del Comando provinciale. In particolare l'installazione di un impianto fotovoltaico e gli interventi sull'involucro devono subito mettere in allerta progettisti e amministratori di condominio. Va ricordato che un condominio può essere soggetto a controllo dei Vigili del Fuoco se l'edificio ha altezza antincendio superiore a 24 metri o ha una centrale termica con potenzialità superiore a 116 kW, se possiede un'autorimessa di superficie complessiva superiore a 300 mq o se è presente un'attività commerciale di oltre 400 mq o se, più in generale, ingloba una delle attività elencate nel Dpr 151 del 2011, che attualmente è in corso di revisione.

Attenzione alle modifiche «rilevanti»

Per ogni intervento da attuare nei condomini soggetti a controllo bisogna chiedersi se la modifica è rilevante o meno ai fini della sicurezza antincendio e verificare se è considerata sostanziale da specifiche norme tecniche. In caso affermativo occorre capire se c'è aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, perché le procedure da seguire cambiano. Se le modifiche non sono sostanziali, queste vanno più semplicemente documentate al Comando dei Vigili del Fuoco in occasione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, che per i condomini si presenta ogni dieci anni. Se le modifiche sono sostanziali e c'è aggravio delle precedenti condizioni di sicurezza occorre presentare la Scia antincendio e, nel caso si ricada in categoria B o C ai sensi del Dpr 151 del 2011, allora va anche richiesto, prima della Scia, l'esame del progetto al Comando. Se non c'è aggravio allora alla Scia (in questo caso l'asseverazione attestante la conformità dell'attività può limitarsi agli aspetti oggetto di modifica), bisogna aggiungere la presentazione della dichiarazione di non aggravio del rischio incendio (i riferimenti sono il Dm 7 agosto 2012 e il Dpr 151 del 2011, in particolare il comma 6 dell'articolo 4). La Scia, anche se non c'è aggravio del rischio, va comunque corredata delle certificazioni e dichiarazioni probanti ai fini antincendio (firmate da un professionista antincendio, dunque iscritto negli elenchi del Viminale).

Un aiuto dalla classificazione delle modiche sostanziali

Vale sicuramente la pena considerare due interventi molto delicati per l'antincendio: quelli di efficientamento che coinvolgono l'involucro e l'installazione del fotovoltaico. Come detto, c'è da chiedersi se questi interventi rientrano tra le modifiche considerate sostanziali, per le quali, come già detto, bisogna attivarsi con la Scia e, eventualmente, con gli altri adempimenti di prevenzione incendi. L'obbligo di avviare nuovamente le procedure antincendio ricorre «ogni qualvolta sopraggiunga una modica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate» e in tutte le casistiche che definiscono le modifiche sostanziali elencate nell'allegato IV al Dm 7 agosto 2012. L'allegato tra l'altro



classifica come rilevanti le modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali, nonché le modifiche sostanziali della compartimentazione antincendio e dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica.

Gli interventi di isolamento sull'involucro

Gli aspetti appena citati sono da tenere, ad esempio, in considerazione per gli interventi sull'involucro. Per le modifiche all'involucro c'è da considerare, inoltre, il Dm 25 gennaio 2019 con il quale è stata modificata la regola tecnica del 1987 sulla sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione. Il decreto, in particolare, definisce anche i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate nei condomini soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi. Sancisce inoltre il rispetto di tre requisiti nel momento in cui si realizzano interventi che riguardano più del 50% della superficie complessiva delle facciate dello stabile. Se ciò accade, ad esempio per la realizzazione di un «cappotto» o di una facciata ventilata, il decreto obbliga al soddisfacimento di tre requisiti: bisogna evitare che attraverso la facciata l'incendio possa coinvolgere i compartimenti adiacenti a quello di primo innesco; va limitata la probabilità che una facciata possa incendiarsi a causa di un fuoco di origine esterna, e qui va considerata l'esposizione diretta alle fiamme e anche la propagazione per irraggiamento; va infine considerato che parti di facciata nel cadere possano compromettere l'esodo in sicurezza e l'intervento delle squadre di soccorso. È chiaro che se si verifica la condizione stabilita dal Dm del 25 gennaio 2019 (intervento che incide per oltre il 50% della superficie delle facciate) bisogna attestare la rispondenza all'obbligo normativo e va da sé che occorre la Scia (e anche la valutazione del progetto per i condomini in categoria B o C se c'è aggravio di rischio).

Lo stesso Dm consiglia di seguire quanto stabilito con la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica. Seguire le raccomandazioni della guida tecnica significa mettere a punto alcuni accorgimenti progettuali e utilizzare isolanti con precisi requisiti di reazione al fuoco, in particolare viene raccomandata – seppure con alcune eccezioni – l'euroclasse B-s3-d0. Quest'ultima, nel caso in cui la funzione isolante sia garantita da un insieme di componenti commercializzati come Kit, deve essere riferita a quest'ultimo nelle sue condizioni finali di esercizio (per approfondire i contenuti della linea guida sulle facciate si veda l'articolo dello scorso 26 maggio).

Il caso del fotovoltaico

Anche l'installazione di un impianto fotovoltaico costituisce un intervento sensibile per l'antincendio. È ormai appurato che l'installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente soggetto ai controlli di prevenzione incendi costituisce sempre una variazione delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e quindi occorre avviare nuovamente le procedure di prevenzione incendi (Scia a lavori ultimati e valutazione del progetto per le attività B e C se c'è aggravio del rischio). Il riferimento sono la guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici emanata dai Vigili del Fuoco con la nota 1324 del 2012 e i relativi chiarimenti. È ormai noto inoltre che la valutazione dell'aggravio del rischio correlata all'installazione del fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta a controllo va effettuata tenendo conto degli obiettivi di sicurezza sanciti con le linee guida del 2012 e con i relativi chiarimenti. In particolare vanno valutati: l'interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione, le modalità di propagazione dell'incendio all'esterno o verso l'interno del fabbricato, la sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione, la sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso.



In arrivo la Rtv sulle chiusure d'ambito

Riguardo all'involucro edilizio, una novità potrebbe arrivare già il prossimo anno con la nuova regola tecnica, attualmente in fase di limatura, sulle chiusure d'ambito degli edifici civili. Secondo l'ultima bozza andrebbe ad applicarsi agli edifici anche di altezza inferiore a 12 metri, andando a definire i requisiti antincendio dell'involucro, con misure ad hoc per le facciate. Si tratta di una regola tecnica destinata ad essere inglobata nel Codice di prevenzione incendi e che indurrà i progettisti tra l'altro a prestare la massima attenzione alla presenza di intercapedini in facciata, alla reazione al fuoco dei materiali utilizzati, compresi gli isolanti, e alle fasce di separazione, ossia alle porzioni di facciata o di copertura costituite da elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco determinata e classificati per reazione al fuoco. Al fine del contenimento di un eventuale incendio, la bozza di Rtv stabilisce misure anche per le coperture (per approfondimenti si veda l'articolo dello scorso 6 luglio). **(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 20 novembre 2020)**

■ **Rischio Covid in azienda: protocolli vincolanti**

Le novità Il provvedimento appena emanato, infatti, all'articolo 4 ha precisato che tutte le attività produttive, industriali e commerciali, dovranno rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, i protocolli per i cantieri, e quelli del settore del trasporto e della logistica, tutti allegati allo stesso Dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Corsi di formazione Rispetto ai protocolli citati (che sono stati riproposti nella medesima formulazione originaria), Dpcm 3 novembre, all'articolo 1, comma 9, lettera s), pone un'importante novità. Anche senza intervenire sui protocolli stessi (nei quali era espressamente imposta la sospensione dei corsi) precisa che sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'Inail. Sicuramente una materia così delicata e importante come la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (che coinvolge anche i corsi di primo soccorso, antincendio e le attività ad essi collegate) avrebbe meritato un provvedimento più chiaro ed articolato, onde consentire alle aziende di organizzare in modo efficace e sicuro la formazione dei propri lavoratori, sia essa da erogare direttamente ad opera dell'azienda che attraverso enti esterni abilitati, essendo comunque responsabilità del datore di lavoro assicurare il massimo della sicurezza ai lavoratori anche in sede di erogazione della formazione.

Per il resto, l'impianto dei Protocolli non viene modificato, permanendo per tutti gli imprenditori e professionisti l'obbligo di assicurare l'applicazione delle misure anti contagio adottate nell'aprile scorso: in particolare tutte le aziende devono aver cura di provvedere costantemente alla formazione e informazione dei lavoratori basata su contesti lavorativi concreti – e quindi declinandoli specificamente per ciascuna mansione anche in riferimento alle interferenze con gli altri lavoratori - rispetto ai comportamenti da tenere nel caso in cui sussista il sospetto o il pericolo di essere stati contagiati (divieto di ingresso in azienda e obbligo di informazione verso il datore di lavoro), obbligo di regolamentare l'ingresso dei lavoratori in azienda in modo da non creare assembramenti. In sostanza, ogni azienda deve dotarsi di un proprio protocollo che sia conforme a quanto previsto nel documento del 24 aprile 2020.



Personale sanitario Per quanto concerne il personale sanitario (particolarmente esposto al rischio di contagio) all'articolo 5 è previsto che lo stesso si debba attenere alle misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal ministero della Salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. In questo caso, i responsabili delle singole strutture sono tenuti a provvedere affinché siano applicate le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal ministero della Salute. Ogni azienda deve, inoltre, (in realtà, l'obbligo è in vigore già dal 24 aprile) organizzare il lavoro in modo da assicurare il distanziamento fra i lavoratori, imponendo in difetto l'uso delle mascherine.

Le attività professionali Il Dpcm 3 novembre, contiene inoltre un esplicito richiamo alla disciplina dettata per le attività professionali, con la raccomandazione che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile e laddove siano svolte in presenza debbono essere obbligatoriamente assunti protocolli di sicurezza anti-contagio come nelle attività produttive (anche per le professioni resta valido il Protocollo 24 aprile), fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti. Con il richiamo dei protocolli condivisi già nel Dpcm 24 ottobre, deve ritenersi pienamente confermato e vigente il divieto di tenere riunioni in presenza salvo casi di urgenza e impossibilità di effettuare le stesse con collegamenti da remoto. Non è superfluo poi ricordare che, in linea generale, il datore di lavoro e i dirigenti (sia pubblici che privati) sono tenuti a vigilare in ordine all'applicazione di tutta la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Infine, entro il 7 ottobre 2023 l'adeguamento alla regola tecnica del 2014 deve essere completato.

Protocolli e linee guida	<p><i>Valide le linee guida della Conferenza delle Regioni (8 ottobre)</i></p> <p>Il Dpcm 3 novembre è stato pubblicato (sulla GU del 4 novembre 2020, serie generale nr. 275) con 25 allegati tra cui le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 08 ottobre 2020 le quali contengono le schede tecniche con gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, per fornire uno strumento sintetico di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale.</p>
Sars-cov 2 come agente biologico	<p><i>Aggiornato il Testo unico sulla sicurezza</i></p> <p>L'articolo 4 del DI 125/2020, in attuazione della direttiva Ue/2020/739, ha modificato il testo dell'allegato XLVI al Dlgs 81/2008 inserendo, nell'elenco degli agenti biologici classificati, «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a)». In nota si chiarisce che il lavoro di laboratorio diagnostico deve essere condotto in una struttura in cui si usano procedure equivalenti almeno ai livelli di contenimento 2 o 3.</p>
Personale sanitario	<p><i>Ai responsabili delle strutture l'onere della sanificazione</i></p> <p>Specifiche disposizioni sono previste per il personale sanitario, certamente rientrante fra le categorie più esposte al rischio di contagio. Tale personale dovrà attenersi alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal ministero della Salute. I responsabili delle singole strutture devono provvedere ad applicare le indicazioni per la sanificazione.</p>

Formazione sulla sicurezza	<p><i>Via libera ai corsi</i></p> <p>Il Dpcm 3 novembre 2020 ha previsto che sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’Inail.</p>
Pubblica amministrazione	<p><i>In presenza solo attività indifferibili</i></p> <p>Il Dpcm 3 novembre 2020, all’articolo 3 comma 4, lettera i, prevede espressamente che i datori di lavoro pubblici debbano obbligatoriamente limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che indifferibili. Per gli altri, invece, il lavoro agile.</p>

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 9 novembre 2020)



Approfondimenti

Antincendio - 1

Colonnine di ricarica elettrica, ecco come rispettare le regole antincendio senza Scia e approvazione del progetto

Con l'installazione di colonnine per la ricarica elettrica nei condomini o in attività dei settori terziario e industriale si rischia di dover riavviare i procedimenti antincendio.

Potrebbe essere necessario ripresentare la Scia antincendio, preceduta – nei casi più complessi – dall'approvazione del progetto da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Oneri di non poco conto, che possono essere evitati se l'installazione risponde a precisi requisiti, riassumibili in dieci punti, individuati dai Vigili del Fuoco e divulgati con una circolare pubblicata nel 2018; ma resa oggi resa ancora più attuale dalla doppia spinta propulsiva all'installazione dei punti di ricarica: data sia dagli incentivi, innalzati al 110% nell'ambito del Superbonus, sia dai nuovi e più stringenti obblighi di infrastrutturazione elettrica introdotti dal Dlgs 48 del 2020, che saranno attivi a partire dal prossimo 10 marzo.

La circolare del 2018 riguarda l'installazione delle infrastrutture di ricarica in attività (nuove o esistenti) soggette ai controlli di prevenzione incendi. Si tratta delle attività elencate nell'allegato I al Dpr 151 del 2011. La circolare ha valore, ad esempio, per i condomini, gli esercizi commerciali, per le autorimesse (per quelle pubbliche sono previsti requisiti aggiuntivi) e per svariate attività produttive, se superano le soglie di assoggettabilità agli obblighi antincendio. Va ricordato che di recente i Vigili del Fuoco hanno pubblicato anche uno studio sui rischi connessi con lo stoccaggio di sistemi di accumulo litio-ione, elaborato con l'Enea.

Il bivio tra «modifica rilevante» e «non rilevante»

La realizzazione di infrastrutture per la ricarica elettrica comporta una modifica all'attività. A partire da questa evidenza, per l'antincendio si apre un bivio con due strade possibili: la modifica può essere «rilevante» o «non rilevante» ai fini della sicurezza. La differenza è significativa, perché su di essa si basa l'obbligo di attivare o meno i procedimenti antincendio, quali la Scia e, per le attività più complesse di categoria B e C (ai sensi del Dpr 151 del 2011), l'esame del progetto. L'installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica va classificata come «modifica non rilevante» se vengono rispettate tutte le indicazioni contenute nelle linee guida del 2018. In questo caso la modifica va semplicemente documentata al Comando dei Vigili del Fuoco in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio e non occorre la Scia e nemmeno l'esame del progetto. Al contrario, se l'infrastruttura non è conforme alle linee guida, la modifica è considerata «rilevante» e va ad attivare l'obbligo di Scia e, in alcuni casi – come specificato più avanti – il progetto deve essere esaminato dal Comando provinciale prima di essere realizzato.

I dieci passi per evitare l'attivazione dei procedimenti antincendio

L'osservanza delle indicazioni dei Vigili del Fuoco garantisce il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio. L'alternativa è la valutazione del rischio di incendio ed esplosioni. Come indicato dalle linee guida, la Scia e la valutazione del progetto possono essere evitate se si rispettano precisi requisiti, in tutto dieci.



1 - La regola dell'arte

Gli elementi che costituiscono il sistema di ricarica devono essere progettati, realizzati e mantenuti nel rispetto della regola dell'arte e dunque conformemente alle norme Cei applicabili.

2 - Le interferenze

Vanno valutati i rischi da interferenza tra la stazione di ricarica ed eventuali impianti o depositi di materiale infiammabile o combustibile, in quanto un loro innesco aggraverebbe il rischio. In caso di interferenza vanno previste misure per contenere il rischio incendi. Ovviamente, le stazioni di ricarica non vanno installate in aree classificate a rischio di esplosione.

3 - La stazione di ricarica

La stazione di ricarica va dotata di un dispositivo di comando di sgancio di emergenza, opportunamente segnalato ed accessibile anche ai soccorritori, che blocchi l'alimentazione della stazione stessa. Se è già presente un comando generale di sgancio a servizio dell'intera attività, questo deve agire anche sulla stazione di ricarica. Devono essere aggiunti estintori portatili adatti ad essere impiegati su apparecchi o impianti in tensione. Ne occorre uno ogni cinque punti di connessione (o frazione).

4 - La cartellonistica

La stazione di ricarica va segnalata con idonea e ben visibile cartellonistica. Anche i dispositivi di sezionamento di emergenza vanno individuati mediante segnaletica, che deve essere conforme al Dlgs 81 del 2008 (titolo V).

5 - Le modalità di ricarica

Le modalità di ricarica ammesse sono di due tipologie, definite universalmente «Modo 3» e «Modo 4». Nella prima (in corrente alternata) il sistema di alimentazione è collegato permanentemente alla rete elettrica ed è presente un sistema di controllo che si serve di un circuito Pwm (Pulse width modulation). Si tratta di un sistema di comunicazione tra stazione e veicolo che garantisce la sicurezza della processo di ricarica. Il «Modo 4» prevede il collegamento indiretto del veicolo alla rete in corrente alternata di alimentazione. In sintesi, il caricabatteria non è a bordo del veicolo ma nella stazione di ricarica.

6 - L'ispezione dei cavi

Prima di qualsiasi utilizzo, il cavo di connessione (di qualsiasi tipologia sia) va verificato a vista per scongiurare un utilizzo in presenza di deterioramenti o danneggiamenti. Per le connessioni auto-colonnina di tipo C vanno prese alcune precauzioni.

La connessione di tipo C – va specificato – è quella in cui il cavo di alimentazione a cui si collega il veicolo è fissato in modo permanente all'infrastruttura di ricarica. In questo caso un apposito cartello (o anche un'etichetta) deve indicare l'obbligo di ispezionare il cavo prima di ciascun utilizzo. Nei luoghi con accesso al pubblico tali ispezioni vanno effettuate con cadenza settimanale e annotate nel registro dei controlli.

7 - Le caratteristiche delle connessioni

Per prevenire effetti termici pericolosi, l'isolamento del cavo di alimentazione deve resistere all'usura e se ha una schermatura metallica, questa deve essere messa a terra.

8 - I veicoli omologati e revisionati

I veicoli elettrici sottoposti a ricarica devono essere omologati e aver superato positivamente la revisione periodica.



9 - La documentazione tecnica da conservare

Esiste poi l'obbligo di conservare alcuni documenti tecnici per esibirli in caso di controlli. Bisogna conservare la relazione sulle caratteristiche tecniche delle infrastrutture di ricarica, contenente, tra l'altro, i particolari costruttivi e le misure adottate relativamente alla protezione dagli incendi e dalle esplosioni. La documentazione deve inoltre indicare il numero di infrastrutture installate, il nome del proprietario e di chi provvederà alla gestione e manutenzione ordinaria del sistema di ricarica. Vanno messe nero su bianco anche le attività di informazione e comunicazione previste nei confronti degli utenti. Deve essere sempre disponibile, inoltre, la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, che va mantenuta sempre aggiornata.

10 - Le verifiche

Periodicamente ed ad ogni operazione di modifica della stazione di ricarica, che ne alteri le caratteristiche elettriche, vanno eseguite e documentate le verifiche previste dalla legge.

28

Cosa succede se non si rispettano i dieci punti

Come accennato, se l'infrastruttura non rispetta le indicazioni delle linee guida, la modifica all'attività deve essere considerata «rilevante». E qui si apre una seconda biforcazione: va valutato l'aggravio di rischio. Se c'è aggravio delle precedenti condizioni di sicurezza occorre presentare la Scia antincendio e, nel caso si ricada in categoria B o C, allora va anche richiesto al Comando, prima della Scia, l'esame del progetto. Se la modifica è rilevante, ma non c'è aggravio, allora alla Scia bisogna aggiungere la presentazione della dichiarazione di non aggravio del rischio incendio e va escluso in ogni caso l'esame del progetto. La Scia, anche se non c'è aggravio del rischio, va comunque corredata delle certificazioni e dichiarazioni probanti ai fini antincendio (firmate da un professionista antincendio, dunque iscritto negli elenchi del Viminale).

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 21 gennaio 2021)



Prevenzione incendi nei condomini, l'emergenza Covid sconvolge le scadenze

La proroga dello stato di emergenza scompiglia le scadenze antincendio dei condomini. Lo slittamento, per ora dal 31 gennaio al 30 aprile 2021, deliberato in Consiglio dei ministri lo scorso 14 gennaio (delibera ancora attesa in Gazzetta) ha un doppio effetto: prolunga la validità degli atti amministrativi in scadenza, congelando anche le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio e differisce ulteriormente il termine, inizialmente fissato al 6 maggio 2020, entro cui i condomini devono mettere in atto una serie di misure organizzativo-gestionali (introdotte dal Dm Interno 25 gennaio 2019) per farsi trovare preparati nel caso scoppi un incendio. L'introduzione di «rinvii mobili», ossia agganciati alla data di conclusione dello stato di emergenza, porta con sé qualche anomalia nella tempistica degli adempimenti.

Misure gestionali da attuare entro il 31 ottobre 2021

Un primo punto di approdo della proroga dello stato di emergenza è il Dl Agosto (Dl 104 del 2020) con la conversione del quale si era già provveduto ad allontanare la scadenza entro cui i condomini, di altezza antincendio superiore a 12 metri, avrebbero dovuto attuare misure finalizzate alla prevenzione incendi e alla corretta gestione di un eventuale innesco. Il termine per l'adeguamento è stato fissato a sei mesi dalla fine dello stato di emergenza, per cui l'iniziale scadenza del 6 maggio 2020 scivola ora al 31 ottobre 2021.

Le misure da attuare sono quelle introdotte dal Dm 25 gennaio 2019, che ha modificato il vecchio decreto del 1987 (Dm 246 del 16 maggio). Si tratta, in generale, di individuare i comportamenti da tenere per mantenere in sicurezza le parti comuni, di prevedere le azioni da seguire in caso di incendio, di individuare le opportune precauzioni da osservare per non accrescere il rischio incendio e di mantenere in efficienza gli eventuali dispositivi e impianti antincendio presenti. Misure che si complicano col crescere del numero dei piani, fino a dover prevedere, superati gli 80 metri, una vera e propria struttura organizzativa, con un centro di gestione, un responsabile della gestione della sicurezza antincendio e un coordinatore dell'emergenza.

Resta fissa la scadenza del 6 maggio 2021 per i sistemi di allarme

Con il «rinvio mobile» continua ad essere prorogato solo il termine che il Dm 25 gennaio 2019 ha imposto per l'attuazione delle misure gestionali. Resta fissa, invece, la scadenza del 6 maggio 2021 entro cui i condomini di altezza (antincendio) superiore a 54 metri devono installare impianti di segnalazione manuale di allarme (con indicatori di tipo ottico ed acustico) e quelli di altezza superiore a 80 metri devono dotarsi di sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza. Con la proroga al 31 ottobre 2021 e il mantenimento della scadenza del 6 maggio 2021 per l'installazione di impianti di segnalazione e allarme, la successione temporale delle scadenze previste dal Dm 25 gennaio 2019 è invertita. Contrariamente a quanto aveva previsto il Viminale, per effetto della «proroga mobile» si concede infatti molto più tempo per adempiere i nuovi e semplici obblighi gestionali e molto meno per quelli più gravosi che prevedono l'installazione di impianti di allarme e segnalazione.

Tra l'altro ha poco senso installare i sistemi di segnalazione e prevedere mesi dopo quali procedure seguire per l'attivazione e diffusione dell'allarme, procedure che – va ricordato - rientrano nella pianificazione dell'emergenza. Lo stesso ragionamento vale per il sistema Evac che non può prescindere dalla messa a punto dell'intera gestione della sicurezza antincendio.



Ulteriore proroga anche per i rinnovi periodici

Il secondo punto di approdo del «rinvio mobile» è il Dl «Cura Italia» e in particolare l'articolo 103, modificato di recente con la conversione del Dl Covid (Dl 125 del 2020), che ha congelato la validità di attestati, certificati, permessi e concessioni. Per effetto della proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021, gli atti amministrativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021, ossia restano validi per i 90 giorni successivi alla chiusura dello stato di emergenza. Questa condizione vale anche per le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio. Tra l'altro, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato lo scorso 13 gennaio una circolare che, nel fare il punto sugli ultimi rinvii, ha ribadito che nella proroga degli atti amministrativi in scadenza – allontanata dal Dl Covid – ricadono, in particolare, «le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art. 5 del Dpr 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal Dlgs 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall'art.7 del Dm 5 agosto 2011 e smi ai fini del mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del Dlgs 139 del 2006».

Le scadenze per il rinnovo periodico

Per i condomini soggetti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, l'avvenuto adeguamento agli adempimenti previsti dal Dm 25 gennaio 2019 deve essere comunicato all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio. Va ricordato che per i condomini le scadenze entro cui presentare le attestazioni di rinnovo periodico (con cadenza decennale) sono scandite dal Dpr 151 del 2011 e non subiscono variazioni per effetto dell'ultima proroga degli atti in scadenza. In particolare, per i Certificati di prevenzione incendi (Cpi) cosiddetti «una tantum», rilasciati dal 1° gennaio 2000 e il 7 ottobre 2011, le attestazioni di rinnovo vanno presentate entro il 7 ottobre 2021. Per alcuni condomini, dunque, tale scadenza precede quella entro cui vanno messe in atto le misure gestionali di cui all'allegato I del Dm 25 gennaio 2019, che, come già detto, vanno attuate entro il prossimo 31 ottobre.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 15 gennaio 2021)



Giurisprudenza

Tribunale di Milano - VII Sezione - Sentenza 21 gennaio 2021, n 411

Vizi occulti dell'impianto: la prescrizione decorre dalla scoperta e non dalla consegna delle opere
(Matteo Rezzonico, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 30 gennaio 2021)

Per il Tribunale di Milano, settima sezione civile, sentenza 21 gennaio 2021 numero 411, il condominio che provi la realizzazione non a regola d'arte e la carente manutenzione dell'impianto termico centralizzato, (nonostante la sussistenza di un contratto pluriennale di conduzione, manutenzione e gestione calore), ha diritto al rimborso delle somme necessarie al ripristino dell'impianto, nonché all'eliminazione dei vizi e difetti ulteriori causati dall'omessa manutenzione. L'azione si prescrive nel termine di due anni a norma dell'articolo 1667, comma 3, del Codice civile, che non decorrono dalla data di consegna del bene, ma dalla data di accertamento della sussistenza dei vizi occulti.

Il fatto

Nel caso affrontato dalla settima sezione, un condominio milanese ha citato in giudizio la società installatrice dell'impianto di riscaldamento, contestando la sussistenza di vizi e difetti dell'impianto e la mancanza di documenti di progettazione e amministrativi, descritti in una relazione peritale prodotta in giudizio, chiedendo la condanna della società, (a norma degli articoli 2043 o 1218 del Codice civile e a norma degli articoli 1667 e 1669 del Codice civile), al risarcimento di tutti danni subiti a causa dei vizi; nonché al rimborso dei costi per la riparazione del generatore; per oneri di progettazione; per adeguamento della centrale termica; per la mancata consegna del Cpi (Certificato di Prevenzione Incendi) e altro.

Per il condominio infatti la ditta convenuta non solo ha installato un impianto inadeguato e malfunzionante, ma non ha provveduto agli obblighi contenuti nel «contratto pluriennale di conduzione, manutenzione gestione calore» sottoscritto nel 2007, aggravando i difetti e creandone di nuovi. L'impresa ha invece eccepito prima di tutto la prescrizione biennale (di cui all'articolo 1667, comma 3, del Codice civile) decorrente dalla consegna dell'impianto e poi l'infondatezza delle domande avanzate dall'attore, chiedendo in via riconvenzionale il pagamento dei compensi. Il Tribunale di Milano ha ammesso la perizia volta ad accertare la sussistenza dei vizi e difetti dell'impianto di riscaldamento.

La decisione

La domanda del condominio volta al rimborso dei costi necessari all'eliminazione dei vizi è stata accolta, con la precisazione che nella fattispecie non sussiste l'eccepita prescrizione, posto che il termine di prescrizione, in presenza di vizi occulti o non conoscibili, decorre dalla scoperta dei vizi (e non dalla consegna delle opere). Conseguentemente il Tribunale ha fatto decorrere il termine di cui all'articolo 1667, comma 3, del Codice civile – per il quale «l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna» - dalla data di redazione della perizia di parte (commissionata dal condominio ad un tecnico prima dello svolgimento del giudizio).



Le risultanze della consulenza tecnica

La Ctu disposta dal Giudice ha in particolare evidenziato che la società convenuta ha disatteso agli obblighi previsti nel contratto di gestione calore e nel contratto di conduzione e manutenzione. In particolare il perito ha constatato: l'omessa manutenzione; la carenza del cosiddetto "defangatore", preposto a prevenire la formazione di solidi fangosi nell'impianto (in violazione della lege artis); la mancata manutenzione dell'impianto secondo la norma Uni 8065; l'omessa compartimentazione antincendio Ray del tratto orizzontale del condotto di espulsione dei fumi, posto tra il locale centrale termica e il vano verticale sprovvisto di elementi di protezione al fuoco atti a contenere un potenziale incendio; l'omessa compartimentazione Rei 120 della centrale termica verso il locale disimpegno, (in violazione del Dm 12 aprile 1996 vigente all'epoca dei fatti).

La perizia ha riscontrato anche le ulteriori difformità lamentate dal condominio, con riferimento alla mancanza del contabilizzatore di energia termica; alla coibentazione delle tubazioni fumarie; alla inesistenza dei "documenti di progetto", quantificando i costi necessari al ripristino della agibilità. La domanda finalizzata all'accertamento e dichiarazione dell'inadempimento dell'impresa installatrice/manutentrice è stata pertanto accolta con determinazione del credito in favore del condominio per gli interventi necessari all'eliminazione dei vizi in euro 24.000,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria). Per motivi di forma, non è invece stata accolta la domanda di risarcimento danni.

E' bene evidenziare che il Tribunale ha anche accolto la domanda riconvenzionale della società di manutenzione dell'impianto, finalizzata al pagamento della quota annuale di ammortamento dei lavori eseguiti sull'impianto in forza del contratto gestione calore (euro 16.160,67). Sul punto è stata disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal condominio, ritenendosi applicabile alla quota di ammortamento, la prescrizione ordinaria decennale di cui all'articolo 2946 del Codice civile. Il Tribunale ha infine compensato parzialmente le rispettive ragioni di credito delle parti, mediante ricorso alla cosiddetta «compensazione atecnica».

Tribunale di Forlì – Sentenza n. 235/2020

Il locatore non risponde se l'incendio è provocato dalla condotta del conduttore

(Andrea Alberto Moramarco, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Diritto”, 29 dicembre 2020)

Il locatore non risponde in qualità di custode, ai sensi dell'articolo 2051 cod. civ., per i danni provocati agli immobili adiacenti a quello di sua proprietà, dal conduttore il quale, compiendo un gesto suicida, fa scoppiare un incendio all'interno del bene locato. Questo è quanto si afferma nella sentenza del Tribunale di Forlì n. 235/2020.

Il caso

La singolare e triste vicenda ha come protagonista il conduttore di un appartamento, un uomo con problemi di alcolismo che soffriva altresì di depressione. Costui si era recato una sera nel garage, locato assieme all'abitazione, dove era rimasto all'interno della sua vettura con il motore acceso, circostanza che provocava uno scoppio e il susseguente incendio del locale. La deflagrazione, oltre alla morte dell'uomo, determinava un grave danneggiamento del box adiacente e dell'appartamento ubicato al piano superiore, entrambi appartenenti ad altro proprietario. Quest'ultimo, dinanzi agli ingenti danni decideva di citare in giudizio il locatore del garage incendiato, ritenendolo responsabile ex articolo 2051 cod. civ., in quanto custode del bene che aveva provocato l'esplosione. Il locatore riteneva, invece, di non avere alcuna responsabilità nell'accaduto, in quanto l'incendio era stato causato da un soggetto terzo a scopo suicidiario, circostanza in grado di spezzare il nesso causale tra la res in custodia e il danno subito dal proprietario degli immobili danneggiati.

La decisione

Il Tribunale, dopo aver analizzato la fattispecie della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia in tutti i suoi elementi, opta per il rigetto della domanda, ritenendo, in buona sostanza, integrato il caso fortuito che di per sé esclude la responsabilità del custode. Ebbene, il giudice, anche con l'ausilio della CTU, afferma che i danni sono riconducibili all'incendio generato dallo scoppio dell'auto, a sua volta causato dai vapori di benzina presenti in atmosfera e prodotti dall'auto accesa all'intero del garage, senza che vi possa essere stata una corresponsabilità del locatore per ragioni da imputare all'immobile. Per il Tribunale la responsabilità dell'accaduto è, dunque, imputabile esclusivamente alla condotta del conduttore, dolosa o gravemente colposa, che «in quanto del tutto anomala e imprevedibile, integra il caso fortuito che libera da responsabilità» il proprietario-locatore dell'immobile, nella sua qualità di custode.



Rassegna normativa

(G.U. 8 febbraio 2021, n. 32)

Ambiente, Salute e Sicurezza

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 2020

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria. (20A06094)
(G.U. 10 novembre 2020 n. 280)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 10 novembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06211)
(G.U. 10 novembre 2020 n. 280)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 9 ottobre 2020

Modalita' per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. (20A06097)
(G.U. 11 novembre 2020 n. 281)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A06131)
(G.U. 12 novembre 2020 n. 282)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 9 novembre 2020

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria. (Ordinanza n. 710). (20A06206)
(G.U. 14 novembre 2020 n. 284)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 12 novembre 2020

Nomina del commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano regionale. (Ordinanza n. 32/2020). (20A06295)
(G.U. 17 novembre 2020 n. 286)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 17 novembre 2020

Autorizzazione all'apertura dei punti di ristoro nei porti e negli interporti. (20A06370)
(G.U. 17 novembre 2020 n. 286)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 19 novembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06423)
(G.U. 20 novembre 2020 n. 289)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 16 settembre 2020

Criteri e modalita' di concessione dei contributi in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti, per interventi contro Xylella fastidiosa in applicazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia. (20A06262)
(G.U. 20 novembre 2020 n. 289)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 20 novembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06467)
(G.U. 21 novembre 2020 n. 290)



Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
Gennaio-Febbraio 2021



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 novembre 2020

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova. (Ordinanza n. 711). (20A06318) (G.U. 21 novembre 2020 n. 290)

DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154

Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00175) (G.U. 23 novembre 2020 n. 291)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 21 novembre 2020

Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attività di sorveglianza sul territorio nazionale. (20A06501) (G.U. 23 novembre 2020 n. 291)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 novembre 2020

Integrazione alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia nell'anno 2019. (20A06342) (G.U. 23 novembre 2020 n. 291)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 novembre 2020

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Marche dal 26 marzo 2020 al 28 marzo 2020. (20A06343) (G.U. 23 novembre 2020 n. 291)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 novembre 2020

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia-Romagna il 3 luglio 2020. (20A06344) (G.U. 23 novembre 2020 n. 291)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 novembre 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Campania. (Ordinanza n. 712). (20A06373) (G.U. 23 novembre 2020 n. 291)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 novembre 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 714). (20A06444) (G.U. 23 novembre 2020 n. 291)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 24 novembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06541) (G.U. 24 novembre 2020 n. 292)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 novembre 2020

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo. (Ordinanza n. 713). (20A06410) (G.U. 24 novembre 2020 n. 292)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 23 novembre 2020

Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested. (20A06579) (G.U. 26 novembre 2020 n. 294)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 novembre 2020

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte dal 19 ottobre 2019 al 25 novembre 2019. (20A06424) (G.U. 26 novembre 2020 n. 294)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 novembre 2020

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019 e dal 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019. (20A06442)



(G.U. 26 novembre 2020 n. 294)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 30 luglio 2020**

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2020/362 e (UE) 2020/363 del 17 dicembre 2019, recanti modifiche all'allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso. (20A06469)
(G.U. 27 novembre 2020 n. 295)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 27 novembre 2020**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico. (20A06656)
(G.U. 28 novembre 2020 n. 296)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 27 novembre 2020**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06657)
(G.U. 28 novembre 2020 n. 296)

DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157

Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00183)
(G.U. 30 novembre 2020 n. 297)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2020

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019. (20A06486)
(G.U. 30 novembre 2020 n. 297)

**MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 novembre 2020**

Approvazione del modello di certificazione, relativo al 2020, per la richiesta da parte dei comuni del contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive, conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016. (20A06606)
(G.U. 30 novembre 2020 n. 297)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 novembre 2020**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Puglia, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. (20A06532)
(G.U. 30 novembre 2020 n. 297)

DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158

Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00184)
(G.U. 2 dicembre 2020 n. 299)

LEGGE 27 novembre 2020, n. 159

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00182)
(G.U. 3 dicembre 2020 n. 300)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 25 novembre 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 715). (20A06655)
(G.U. 3 dicembre 2020 n. 300)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767)
(G.U. 3 dicembre 2020 n. 301)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO**

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"». (20A06768) Pag. 91



(G.U. 4 dicembre 2020 n. 302)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 5 dicembre 2020**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06781)
Pag. 45

(G.U. 5 dicembre 2020 n. 303)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 5 dicembre 2020**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano. (20A06782) Pag. 46

(G.U. 5 dicembre 2020 n. 303)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 5 dicembre 2020**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria. (20A06783) Pag. 48

(G.U. 5 dicembre 2020 n. 303)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 26 novembre 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 716). (20A06670) Pag. 49

(G.U. 5 dicembre 2020 n. 303)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 26 novembre 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 717). (20A06671) Pag. 51

(G.U. 5 dicembre 2020 n. 303)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 2 dicembre 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 718). (20A06769)

(G.U. 9 dicembre 2020 n. 305)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 11 dicembre 2020**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. (20A06975)

(G.U. 12 dicembre 2020 n. 308)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 4 dicembre 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 719). (20A06823)

(G.U. 12 dicembre 2020 n. 308)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 4 dicembre 2020**

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro. (Ordinanza n. 721). (20A06846)

(G.U. 12 dicembre 2020 n. 308)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia. (20A06912)

(G.U. 14 dicembre 2020 n. 309)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 e nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019. (20A06913)

(G.U. 14 dicembre 2020 n. 309)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 9 dicembre 2020**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro. (Ordinanza n. 722). (20A06918)



(G.U. 15 dicembre 2020 n. 310)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 23 novembre 2020

Nomina dell'Azienda regionale emergenza sanitaria della Regione Lazio (ARES -118) soggetto attuatore per il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Lazio. (Ordinanza n. 33/2020). (20A06961)

(G.U. 16 dicembre 2020 n. 311)

**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
COMUNICATO**

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. (20A06844)

(G.U. 16 dicembre 2020 n. 311)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2020, n. 171

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. (20G00192)

(G.U. 17 dicembre 2020 n. 312)

DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196)

(G.U. 18 dicembre 2020 n. 313)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 20 dicembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A07122)

(G.U. 20 dicembre 2020 n. 315)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2020

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro. (20A06917)

(G.U. 21 dicembre 2020 n. 316)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 dicembre 2020

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabria e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia. (Ordinanza n. 720). (20A07039)

(G.U. 21 dicembre 2020 n. 316)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 dicembre 2020

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabria e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia. (Ordinanza n. 720). (20A07039)

(G.U. 21 dicembre 2020 n. 316)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 23 dicembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A07212)

(G.U. 23 dicembre 2020 n. 318)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 dicembre 2020

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Puglia dal 24 marzo 2020 al 25 marzo 2020 e dal 1° aprile 2020 al 3 aprile 2020. (20A07042)

(G.U. 23 dicembre 2020 n. 318)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 dicembre 2020

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 24 marzo 2020 al 3 aprile 2020. (20A07043)

(G.U. 23 dicembre 2020 n. 318)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 dicembre 2020

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Calabria dal 2 aprile 2020 al 3 aprile 2020. (20A07044)



(G.U. 23 dicembre 2020 n. 318)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 10 dicembre 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 723). (20A07126)
(G.U. 24 dicembre 2020 n. 319)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 17 dicembre 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 726). (20A07125)
(G.U. 24 dicembre 2020 n. 319)

LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00197) (Suppl. Ordinario n. 43)
(G.U. 24 dicembre 2020 n. 319)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 24 dicembre 2020**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A07237)
(G.U. 28 dicembre 2020 n. 320)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 15 dicembre 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018. (Ordinanza n. 724). (20A07127)
(G.U. 28 dicembre 2020 n. 320)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 19 dicembre 2020

Servizio di supporto telefonico sblocco Immuni. (20A07167)
(G.U. 28 dicembre 2020 n. 320)

**MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO**

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A07214)
(G.U. 28 dicembre 2020 n. 320)

**MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO**

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 18 dicembre 2020, adottata di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, recante «Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale». (20A07236)
(G.U. 28 dicembre 2020 n. 320)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2020

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019. (20A07130)
(G.U. 30 dicembre 2020 n. 322)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 9 dicembre 2020**

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria. (20A07161) Pag. 4
(G.U. 4 gennaio 2021 n. 2)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 2 gennaio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00035) Pag. 43
(G.U. 4 gennaio 2021 n. 2)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 dicembre 2020**

Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19. (20A07259) Pag. 44
(G.U. 4 gennaio 2021 n. 2)



DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 (Raccolta 2021)

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00001)
(G.U. 5 gennaio 2021 n. 3)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia. (20A07342)
(G.U. 5 gennaio 2021 n. 3)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 23 dicembre 2020**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 727). (20A07262)
(G.U. 5 gennaio 2021 n. 3)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 29 dicembre 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 728). (20A07419)
(G.U. 5 gennaio 2021 n. 3)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19**ORDINANZA 4 gennaio 2021**

Utilizzo del deposito militare dell'Aeroporto di Pratica di Mare - hangar «Butler» ai fini dello stoccaggio, della conservazione e della distribuzione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. (Ordinanza n. 1/2021). (21A00042)
(G.U. 5 gennaio 2021 n. 3)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020

Proroga dello stato di emergenza e ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze. (20A07343)
(G.U. 7 gennaio 2021 n. 4)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 22 ottobre 2020, al territorio della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte, nonché al territorio dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020. (20A07387)
(G.U. 7 gennaio 2021 n. 4)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 29 dicembre 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 729/2020). (21A00012)
(G.U. 8 gennaio 2021 n. 5)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 31 dicembre 2020**

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia. (Ordinanza n. 732/2020). (21A00011)
(G.U. 8 gennaio 2021 n. 5)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 31 dicembre 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 731/2020). (21A00013)
(G.U. 8 gennaio 2021 n. 5)

**MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 dicembre 2020**

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016. (20A07269)
(G.U. 8 gennaio 2021 n. 5)



**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 8 gennaio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia. (21A00119)
(G.U. 9 gennaio 2021 n. 6)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 8 gennaio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Veneto. (21A00120)
(G.U. 9 gennaio 2021 n. 6)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 8 gennaio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Emilia Romagna. (21A00121)
(G.U. 9 gennaio 2021 n. 6)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 8 gennaio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Calabria. (21A00122)
(G.U. 9 gennaio 2021 n. 6)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 8 gennaio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia. (21A00123)
(G.U. 9 gennaio 2021 n. 6)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 9 gennaio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00137)
(G.U. 11 gennaio 2021 n. 7)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 31 dicembre 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 733). (21A00040)
(G.U. 12 gennaio 2021 n. 8)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2020

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza. (21A00103)
(G.U. 13 gennaio 2021 n. 9)

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00002)
(G.U. 14 gennaio 2021 n. 10)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 27 novembre 2020**

Sostegno alle zone economiche ambientali. (21A00124) Pag. 6
(G.U. 15 gennaio 2021 n. 11)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (21A00221) (Suppl. Ordinario n. 2)
(G.U. 15 gennaio 2021 n. 11)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 16 gennaio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta. (21A00223) Pag. 5
(G.U. 16 gennaio 2021 n. 12)

MINISTERO DELLA SALUTE



ORDINANZA 16 gennaio 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Provincia autonoma di Bolzano. (21A00224) Pag. 6
(G.U. 16 gennaio 2021 n. 12)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 16 gennaio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia. (21A00225) Pag. 8
(G.U. 16 gennaio 2021 n. 12)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 16 gennaio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia. (21A00226) Pag. 9
(G.U. 16 gennaio 2021 n. 12)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 16 gennaio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00237)
(G.U. 18 gennaio 2021 n. 13)

DECRETI PRESIDENZIALI DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2021

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (21A00227)
(G.U. 20 gennaio 2021 n. 15)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 22 gennaio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sardegna. (21A00401)
(G.U. 23 gennaio 2021 n. 18)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 22 gennaio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto. (21A00402)
(G.U. 23 gennaio 2021 n. 18)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 23 gennaio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia. (21A00403)
(G.U. 23 gennaio 2021 n. 18)

**MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 gennaio 2021**

Posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, concernente modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano». (21A00351)
(G.U. 25 gennaio 2021 n. 19)

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO****ACCORDO 25 gennaio 2021**

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento «Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)». (Rep. Atti n. 11/CSR del 25 gennaio 2021). (21A00476) (Suppl. Ordinario n. 7)
(G.U. 29 gennaio 2021 n. 23)

LEGGE 29 gennaio 2021, n. 6

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (21G00008)
(G.U. 30 gennaio 2021 n. 24)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 29 dicembre 2020**

Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani. (21A00439)
(G.U. 30 gennaio 2021 n. 24)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 30 gennaio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00535)



(G.U. 30 gennaio 2021 n. 24)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 29 gennaio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Puglia, Sicilia, Umbria e per la Provincia autonoma di Bolzano. (21A00537)
(G.U. 31 gennaio 2021 n. 25)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2020

Coordinamenti territoriali per l'ambiente dei parchi nazionali. (21A00415)
(G.U. 1 febbraio 2021 n. 26)

**MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 ottobre 2020**

Integrazione dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere in conseguenza della nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19). Modifiche al decreto del 18 dicembre 2008. (21A00441)
(G.U. 1 febbraio 2021 n. 26)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 29 dicembre 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019. (Ordinanza n. 730). (21A00534)
(G.U. 1 febbraio 2021 n. 26)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 29 gennaio 2021**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 735). (21A00578)
(G.U. 2 febbraio 2021 n. 27)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 30 gennaio 2021**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 736). (21A00670)
(G.U. 3 febbraio 2021 n. 28)

**MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 febbraio 2021**

Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento di COVID-19. (21A00788)
(G.U. 8 febbraio 2021 n. 32)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 2 febbraio 2021**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 737). (21A00730)
(G.U. 8 febbraio 2021 n. 32)



Punto norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio, tra novembre e gennaio

UNI – COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO

- **UNI EN 15269-20:2020** Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 20: Controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura, tende in tessuto manovrabili e finestre apribili

UNI – PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI

- **EC 1-2020 UNI 804:2020** Apparecchiature per estinzione incendi - Raccordi per tubazioni flessibili
- **EC 1-2020 UNI EN 12845:2020** Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione
- **UNI EN 15004-6:2020** Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 6: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 23
- **UNI EN 15004-5:2020** Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 5: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 227ea
- **UNI EN 15004-4:2020** Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 4: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 125
- **UNI EN 15004-2:2020** Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 2: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente FK-5-1-12
- **UNI EN 17407:2020** Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Collettori e divisori PN 16

Scopri le linee guida UMAN



L'Esperto risponde


■ SICUREZZA ANTINCENDIO

D. In un palazzo uffici su due piani dove il rischio di incendio è basso e dove non vi sono attività all'interno ricadenti nell'ambito del CPI, ho un'unica uscita di emergenza di larghezza pari a 120 cm (posta al piano terreno) e vi sono occupati all'interno 13 lavoratori al piano terra e 19 al primo piano. I due piani sono collegati da una scala a gradini di larghezza pari a 120 cm. E' sufficiente una sola uscita di emergenza o devo realizzarne una seconda? La lunghezza max del percorso di uscita dal punto più distante è pari a 40 mt circa

R. Il decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998 recante "Criteri di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", al punto 3.3 dell'Allegato III, nel definire i criteri generali di sicurezza per le vie d'uscita, dispone che ogni luogo di lavoro deve disporre di vie d'uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso. In ordine alla presenza di scale, il punto in precedenza richiamato, alla lettera i) dispone che le scale devono essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi, rispettivamente, i valori di 45 e 60 metri o 30 e 45 metri nel caso di una sola uscita.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Smart24 HSE", 18 gennaio 2021)





Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2021 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

